

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3083

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(FRATTINI)

E DAL MINISTRO DELLA DIFESA

(LA RUSSA)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(MARONI)

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(ALFANO)

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

E CON IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

(SACCONI)

Ratifica ed esecuzione della Dichiarazione di intenti tra i Ministri della difesa di Francia, Italia, Olanda, Portogallo e Spagna relativa alla creazione di una Forza di gendarmeria europea, con Allegati, firmata a Noordwijk il 17 settembre 2004, e del Trattato tra il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica portoghese per l'istituzione della Forza di gendarmeria europea, EUROGENDFOR, firmato a Velsen il 18 ottobre 2007

Presentato il 28 dicembre 2009

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il Trattato EUROGENDFOR, del quale ci si accinge a illustrare i contenuti normativi, costituisce un'ulteriore tappa realizzativa del concetto

di identità europea di sicurezza e difesa mediante, in particolare, il mirato e specifico rafforzamento della Politica europea di sicurezza e di difesa (PESD).

La PESD rappresenta, infatti, una delle componenti più rilevanti della Politica estera e di sicurezza comune (PESC), ovvero il cosiddetto « secondo pilastro » dell'Unione europea (UE). Scopo principale della PESD è quello di rafforzare la capacità dell'UE di agire in ambito esterno, attraverso lo sviluppo delle sue capacità civili e militari in materia di prevenzione dei conflitti internazionali e di gestione delle crisi, contribuendo, così, al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale conformemente alla Carta delle Nazioni Unite. La PESD, che non comporta la creazione di un esercito europeo, si sviluppa compatibilmente con la politica e con gli assetti resi disponibili dalla NATO e, comunque, in maniera coordinata con essa.

In tale prospettiva e in attuazione dell'articolo 17, comma 2, del Trattato dell'Unione europea (firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992), nel corso della riunione informale dei Ministri della difesa dell'UE, tenutasi a Roma l'8 ottobre 2003, i responsabili dei Dicasteri francese (*Gendarmerie nationale*) e italiano convennero sulla necessità di costituire una Forza di gendarmeria europea (EGF). L'iniziativa, cui hanno aderito anche la Spagna con la *Guardia civil*, i Paesi Bassi con la *Marechaussée* e il Portogallo con la *Guarda nacional republicana*, era tesa a valorizzare le peculiari capacità che le Forze di polizia aventi *status* militare (gendarmerie) sono in grado di esprimere nelle operazioni di *peace-keeping*, sulla scorta della specifica esperienza maturata dall'Arma dei carabinieri con la formula originale della *Multinational Specialized Unit (MSU)*, forza specializzata dello strumento militare in possesso di capacità di polizia, impostasi all'attenzione della comunità internazionale per la dimostrata efficacia nelle operazioni di gestione delle situazioni di crisi, mediante la costituzione di una forza capace di assolvere l'intero spettro dei compiti di polizia richiesti nell'ambito delle operazioni di gestione delle crisi, da rendere poi disponibile principalmente all'Unione europea, ma anche ad altre

organizzazioni internazionali (ONU, OSCE, NATO, eccetera).

Al riguardo, è stato fissato l'obiettivo di promuovere l'Unione europea quale attore politico internazionale in grado di condurre autonome operazioni di *peace-keeping*, ovvero nell'ambito di un'organizzazione capofila. Peraltro, parallelamente alla risposta militare, sussiste l'esigenza di disporre di uno strumento flessibile, capace di porsi in relazione con la componente militare e idoneo a gestire le criticità nel settore della sicurezza pubblica, nonché di propiziare la ricostruzione delle istituzioni a cui è demandata l'applicazione della legge per favorire il processo di normalizzazione in un'area o in un Paese in cui vi è in atto una crisi.

Pertanto:

il 17 settembre 2004, i Ministri dei Paesi aderenti (Francia, Italia, Olanda, Portogallo e Spagna) hanno sottoscritto a Noordwijk (Olanda) la Dichiarazione di intenti (DOI) con la quale, in sintesi, è stato sancito l'impegno a sottoscrivere un trattato per stabilire le funzioni e la condizione giuridica dell'EGF e dei suoi membri (scopi, struttura operativa, elenco delle missioni, compiti e composizione dell'Alto comitato interministeriale, applicazione dei contenuti NATO SOFA);

il 18 ottobre 2007 a Velsen (Olanda), il Ministro della difesa italiano, insieme ai rappresentanti dei Governi di Francia, Olanda, Portogallo e Spagna, ha firmato il Trattato istitutivo della Forza di gendarmeria europea denominata « EUROGENDFOR ».

Il documento in argomento, articolato in undici capi (preceduti da un preambolo contenente la cornice giuridica di riferimento), risulta composto da quarantasette articoli.

a) Il capo I reca le disposizioni generali.

In particolare, l'articolo 1 definisce lo scopo del Trattato, che viene individuato nella costituzione di una Forza di gendarmeria europea operativa, pre-organizzata,

forte e spiegabile in tempi rapidi, composta unicamente da elementi delle Forze di polizia a statuto militare delle Parti, al fine di eseguire tutti i compiti di polizia previsti nell'ambito delle operazioni di gestione delle crisi.

L'articolo 2 sancisce, in materia, la rigorosa applicazione dei principi di reciprocità e di ripartizione dei costi.

L'articolo 3 definisce la struttura di EUROGENDFOR, composta da un Quartier generale permanente (con sede in Italia presso la Caserma « Generale Chinotto » di Vicenza) e dalle Forze EGF, individua il personale del Quartier generale EGF, il Quartier generale della Forza quando è schierata in teatro operativo, l'Alto comitato interministeriale (CIMIN), il Comandante EGF, il Comandante della Forza EGF, la definizione di Stato d'origine, di Stato ospitante e di Stato contribuyente.

b) Il capo II prevede disposizioni relative a missioni, ingaggio e schieramento.

In particolare, l'articolo 4 prevede (commi 1 e 2) che EUROGENDFOR dovrà essere in grado di coprire l'intera gamma delle missioni di polizia, tramite la sostituzione o il rafforzamento, durante tutte le fasi di un'operazione di gestione della crisi, schierandosi autonomamente o congiuntamente ad una forza militare, alle dipendenze dell'autorità civile o del comando militare. Il comma 3, in particolare, dispone che EUROGENDFOR potrà essere utilizzata in missioni di sicurezza e ordine pubblico, guidare e supervisionare le forze di polizia locali, controllare le frontiere e svolgere attività d'*intelligence*, svolgere indagini, rintracciare i colpevoli e tradurli davanti alle autorità giudiziarie, proteggere le persone e i beni e formare gli operatori di polizia.

L'articolo 5 stabilisce che EUROGENDFOR potrà essere messa a disposizione dell'UE, dell'ONU, dell'OSCE, della NATO o di altre organizzazioni internazionali o coalizioni specifiche.

L'articolo 6 disciplina le condizioni di ingaggio e di schieramento di EUROGENDFOR, che saranno fissate di volta in volta dal CIMIN e regolate da uno specifico mandato, definito mediante accordo tra le Parti e l'organizzazione richiedente.

c) Il capo III prevede disposizioni concernenti gli aspetti giuridici e istituzionali.

In particolare, l'articolo 7, nel disciplinare gli aspetti organizzativi e giuridici del CIMIN, stabilisce che quest'ultimo sarà composto dai rappresentanti dei Ministeri competenti di ciascuna Parte. La composizione, la struttura, l'organizzazione e il funzionamento del CIMIN saranno definiti mediante regolamento interno. Il comma 2 fissa il principio dell'unanimità nell'adozione delle decisioni e delle linee guida adottate dal CIMIN. Il comma 3 stabilisce che il CIMIN ha il compito di esercitare il controllo politico di EUROGENDFOR, definirne l'orientamento strategico, assicurare il coordinamento politico-militare tra le Parti, nominare il Comandante EGF, approvare la struttura del Quartier Generale (QG) permanente, sorvegliare l'attuazione degli obiettivi del Trattato, adottare le decisioni concernenti la partecipazione di EUROGENDFOR alle missioni, la partecipazione degli Stati contribuenti alle missioni di EUROGENDFOR e le richieste di cooperazione da parte di Stati terzi.

L'articolo 8 fissa i compiti del Comandante EGF, che dovrà comandare il QG permanente e definire i regolamenti necessari al suo funzionamento, attuare le direttive ricevute dal CIMIN, negoziare e concludere le intese o gli accordi tecnici, necessari per il funzionamento di EUROGENDFOR e lo svolgimento di esercitazioni od operazioni condotte in uno Stato terzo, adottare tutte le misure per mantenere l'ordine e la sicurezza all'interno delle sue strutture e redigere il bilancio delle spese comuni di EUROGENDFOR.

La capacità giuridica internazionale di EUROGENDFOR è riconosciuta dall'articolo 9, limitatamente ai fini della realizzazione degli obiettivi, dell'esecuzione

delle missioni e dei suoi compiti. La norma attribuisce inoltre la rappresentanza al Comandante EGF: conseguentemente EUROGENDFOR potrà, se necessario, comparire in giudizio.

d) Il capo IV prevede disposizioni concernenti le infrastrutture del QG permanente.

In particolare, l'articolo 10 stabilisce che le infrastrutture necessarie allo svolgimento dei compiti di EUROGENDFOR saranno fornite a titolo gratuito dallo Stato ospitante (Italia), il quale si impegna ad adottare anche tutte le misure che si renderanno necessarie a garantire la disponibilità dei servizi richiesti (elettricità, acqua, gas naturale, servizi postali, telefonici e telegrafici, raccolta dei rifiuti e protezione antincendio). Le condizioni relative ai servizi di supporto dello Stato ospitante saranno, viceversa, specificate in accordi di attuazione conclusi tra le competenti autorità delle Parti.

L'articolo 11 disciplina il permesso per accedere alle infrastrutture: il Comandante EGF vaglierà, autorizzandole, tutte le inerenti richieste che risultino adeguatamente motivate in relazione alle attività da svolgere, a condizione, però, che tali attività non costituiscano un ostacolo alle normali operazioni e alla sicurezza.

e) Il capo V prevede disposizioni concernenti la tutela delle informazioni.

In particolare, l'articolo 12 prevede che i principi di base e i livelli minimi relativi alla tutela delle informazioni o del materiale riservati saranno stabiliti da un accordo in materia di sicurezza tra le Parti, le quali comunque adotteranno tutte le misure adeguate, conformemente ai loro obblighi internazionali e alle rispettive leggi e regolamenti nazionali, al fine di garantire la tutela delle informazioni o del materiale riservati ricevuti da EUROGENDFOR o ad esso trasmessi. Lo scambio di informazioni o di materiale riservati con Stati terzi od

organizzazioni internazionali sarà, invece, regolato da specifici accordi di sicurezza, allo scopo negoziati, firmati e approvati dalle Parti.

f) Il capo VI prevede disposizioni in materia di personale.

In particolare, nell'articolo 13 è previsto l'obbligo di osservare le leggi in vigore nello Stato ospitante o ricevente per il personale di EUROGENDFOR e per i suoi familiari, i quali non sono invece soggetti, secondo l'articolo 14, alla normativa dettata in materia di immigrazione.

Gli aspetti medici e legali in caso di decesso (autopsia nell'ambito di un procedimento giudiziario o amministrativo, trasferimento delle spoglie mortali) sono, nello specifico, regolati dall'articolo 15.

L'articolo 16 stabilisce che il personale di EUROGENDFOR indosserà la propria uniforme, consentendo altresì (in base agli ordini ricevuti) la detenzione, il porto e il trasporto di armi e di munizioni, di altri sistemi d'arma e di esplosivi conformemente alle leggi, e quindi nel rispetto delle reciproche sovranità, dello Stato ospitante e dello Stato ricevente.

L'articolo 17 riconosce validità alle patenti militari di guida rilasciate dai cinque Paesi.

L'assistenza sanitaria, secondo le condizioni stabilite dalle autorità competenti delle Parti, è garantita al personale di EUROGENDFOR e ai rispettivi familiari nell'articolo 18.

g) Il capo VII prevede disposizioni in materia di privilegi e immunità.

In particolare, l'articolo 19 fa riferimento alle immunità fiscali di EUROGENDFOR e, precisamente, prevede l'esenzione dall'imposizione diretta sui redditi, beni e altre proprietà di EUROGENDFOR nell'ambito del loro uso ufficiale, nonché l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) e da ogni altra forma di imposizione indiretta, relativamente agli

acquisti, da parte di EUROGENDFOR, di beni e di servizi di « consistente importo » necessari per l'uso ufficiale.

Sono inoltre previste l'esenzione dai diritti doganali e da altre imposte indirette per l'importazione di beni e di merci necessari per l'uso ufficiale di EUROGENDFOR e l'esenzione dalla tassa automobilistica e dall'imposta provinciale di trascrizione per gli automezzi destinati all'uso ufficiale, nonché l'esenzione da diritti e imposte indirette per gli acquisti e per l'importazione di carburanti e di lubrificanti, necessari all'uso ufficiale di EUROGENDFOR.

I beni e le merci, acquistati o importati, esonerati o che danno diritto al rimborso, secondo quanto previsto dal Trattato, possono essere ceduti o messi a disposizione di terzi, a titolo gratuito od oneroso, in conformità alle condizioni fissate dallo Stato membro che ha concesso l'esonero o il rimborso.

In ogni caso, nessuna agevolazione è concessa a EUROGENDFOR per le importazioni, le imposte e le tasse che costituiscono il pagamento per i servizi di pubblica utilità e nessuna esenzione da diritti o da imposte, di qualunque tipo, può essere concessa per materiali ed equipaggiamenti militari.

L'articolo 20 fa riferimento alle immunità fiscali del personale di EUROGENDFOR. Va, al riguardo, evidenziato che tali agevolazioni sono limitate esclusivamente al personale di cui all'articolo 3, lettera c), dell'accordo, vale a dire al personale militare che presta servizio permanentemente presso EUROGENDFOR, nonché a un limitato contingente di personale civile designato dalle Parti, anch'esso permanentemente impiegato presso l'organizzazione di cui trattasi.

La disposizione, in particolare, prevede:

1. la possibilità per il predetto personale che non sia residente permanente o cittadino dello Stato ospitante, entro un anno dalla data di prima sistemazione, di importare dal Paese di ultima residenza o da quello di cittadinanza in esenzione dai diritti doganali e da altre imposte indirette

o acquistare per importi rilevanti nel Paese ospitante in esenzione IVA, i propri effetti personali e il mobilio, compreso un veicolo a motore;

2. l'esenzione dalla tassa automobilistica e dall'imposta provinciale di trascrizione, limitatamente a un veicolo a motore per ciascun membro del sopra indicato personale, durante il periodo di permanenza nello Stato ospitante.

L'articolo 21 sancisce, sul territorio delle Parti, l'inviolabilità dei locali e degli edifici di EUROGENDFOR, salvo il preventivo consenso del Comandante EGF o del Comandante della Forza EGF. Anche gli archivi, e i connessi materiali, saranno considerati inviolabili.

Ai sensi dell'articolo 22, le proprietà, i capitali di EUROGENDFOR e i beni che sono stati messi a sua disposizione per scopi ufficiali, indipendentemente dalla loro ubicazione e dal loro detentore, saranno immuni da qualsiasi provvedimento esecutivo in vigore nel territorio delle Parti.

L'articolo 23, nel garantire il regolare flusso delle comunicazioni ufficiali, stabilisce che le comunicazioni indirizzate a EUROGENDFOR o da questa ricevute comunque non possono in alcun modo formare oggetto di intercettazioni o di interferenze.

In tema di imposte sul reddito e sulla proprietà, l'articolo 24 prevede che i dipendenti di EUROGENDFOR mantengano, ai fini dell'applicazione dell'imposizione diretta, il domicilio fiscale nello Stato della fonte. Detta disposizione si applica altresì al coniuge che non esercita un'attività professionale o commerciale nello Stato di accoglienza.

h) Il capo VIII prevede disposizioni in materia giurisdizionale e disciplinare.

In particolare, l'articolo 25 disciplina il diritto di esercitare la giurisdizione penale e disciplinare, conferita dalla propria le-

gislazione, nei confronti del personale militare e civile, individuando le singole e specifiche ipotesi di competenza esclusiva o concorrente. In ogni caso, si esclude espressamente, per le autorità dello Stato di origine, il diritto di esercitare la loro giurisdizione sui cittadini dello Stato ospitante o dello Stato ricevente.

In virtù dell'articolo 26 è poi prevista l'assistenza legale reciproca in caso di arresto dei membri di una forza o dei membri civili o dei loro familiari. Le Parti si presteranno, inoltre, reciproca assistenza nello svolgimento di tutte le indagini collegate alle varie tipologie di reato.

L'articolo 27 disciplina il rimpatrio, l'assenza e l'allontanamento del personale di EUROGENDFOR, sia quando il personale di EUROGENDFOR non è più effettivo alla sua forza e non è rimpatriato, sia in caso di qualsiasi assenza illegale dal servizio superiore a ventuno giorni, ciò al fine di interscambiare tra le Parti ogni più utile informazione. Se lo Stato ospitante o lo Stato ricevente richiede l'allontanamento del personale di EUROGENDFOR dal proprio territorio, o ha emanato un ordine di espulsione per il personale di EUROGENDFOR o per i suoi familiari, le autorità dello Stato di origine potranno accoglierli sul proprio territorio o consentire loro di lasciare il territorio dello Stato ospitante o dello Stato ricevente.

i) Il capo IX prevede disposizioni in materia di indennizzi.

L'articolo 28 stabilisce che ciascuna Parte rinuncerà a pretendere ogni indennizzo dalle altre Parti in caso di danno procurato alle sue proprietà nell'ambito della preparazione e dell'esecuzione dei compiti di cui al Trattato. Ciascuna Parte, altresì, rinuncia a pretendere qualsiasi indennizzo dalle altre Parti in caso di ferite o di decesso di personale di EUROGENDFOR durante lo svolgimento del servizio, eccezione fatta per le riscontrate ipotesi di colpa grave o di dolo.

Secondo l'articolo 29, in caso di danno provocato a terzi o a beni appartenenti a

terzi da un membro o dai beni di una delle Parti nella preparazione e nell'esecuzione dei compiti previsti dal Trattato, comprese le esercitazioni, il risarcimento di tale danno sarà suddiviso dalle Parti in base alle disposizioni allo scopo previste negli accordi o intese di attuazione.

Si specifica, peraltro, che i casi di risarcimento di danni sono assolutamente eventuali e non qualificabili e che al verificarsi di questi si provvederà secondo le modalità ordinarie previste a legislazione vigente.

Nei restanti articoli da 30 a 32, infine, si disciplinano, rispettivamente, l'esame del rapporto sulle circostanze, le ipotesi di specifiche esercitazioni e operazioni nonché le missioni d'impiego. Per quanto riguarda gli esperti tecnici e scientifici sono comprese tutte quelle figure di supporto alla funzione di comando nei teatri di operazioni all'estero che, di volta in volta, si dovessero ritenere necessarie, in ragione delle attività contingenti in corso affidate al Comando stesso. Tali figure, esistenti e già codificate (*Legal advisor*, *Political advisor* eccetera), vengono attinte, quando necessario, dalle amministrazioni dello Stato, in questo caso difesa ed esteri, a seconda delle contingenti esigenze di supporto del Comando.

L'articolo 32, pertanto, non istituisce una nuova figura di «esperto tecnico o scientifico», limitandosi a prevedere che anche a tali figure, ove impiegate, si applicano le disposizioni in materia giurisdizionale e disciplinare e quelle relative agli indennizzi previste per il personale militare e civile dell'EUROGENDFOR.

l) Il capo X prevede disposizioni finanziarie e diritti patrimoniali.

In particolare, l'articolo 33 istituisce un Consiglio finanziario, con le funzioni di fornire pareri al CIMIN sulle questioni finanziarie e di bilancio.

Le spese per il funzionamento di EUROGENDFOR sono indicate all'articolo 34, mentre la composizione del bilancio è prevista dall'articolo 35.

L'articolo 36 consente ai revisori dei conti nazionali di ottenere tutte le informazioni necessarie e di esaminare tutti i documenti in possesso del personale di EUROGENDFOR.

Il Trattato, all'articolo 37, riconosce a EUROGENDFOR la possibilità di indire gare pubbliche di appalto per i contratti, prevedendo particolari ipotesi di esclusione di alcune categorie di concorrenti.

m) Il capo XI prevede norme di chiusura riunite nelle disposizioni finali.

In particolare, l'articolo 38 stabilisce che le lingue ufficiali di EUROGENDFOR saranno quelle delle Parti, facendo salvo l'uso di una lingua di lavoro comune.

Le controversie tra le Parti, relative all'interpretazione o all'applicazione del Trattato, saranno risolte, ai sensi dell'articolo 39, esclusivamente attraverso negoziato.

L'articolo 40 consente la modifica del Trattato in qualunque momento con l'accordo di tutte le Parti.

L'articolo 41 disciplina l'ipotesi di un'eventuale risoluzione, che avrà effetto dodici mesi dopo la data di ricezione della notifica della stessa da parte del depositario o a una data successiva eventualmente indicata nella notifica di denuncia.

Le modalità intese per l'adesione al Trattato, valide per qualsiasi Stato membro dell'UE dotato di una forza di polizia

a statuto militare, sono previste dall'articolo 42. L'adesione avrà luogo tramite deposito di uno strumento di adesione presso il depositario del Trattato (Governo italiano), che notificherà a ciascuna Parte e allo Stato che aderisce la data del deposito. In ciascuno Stato per conto del quale sia stato depositato uno strumento di adesione, il Trattato entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese dopo la notifica fatta dal depositario a tutte le Parti.

Gli Stati membri dell'UE, o candidati all'ingresso nell'UE, dotati di una Forza di polizia a statuto militare potranno richiedere, ai sensi dell'articolo 43, lo *status* di Osservatore, ovvero, ai sensi dell'articolo 44, lo *status* di *Partner*.

La possibilità di integrare il Trattato con uno o più specifici accordi o intese di attuazione è prevista dall'articolo 45.

L'articolo 46 disciplina l'entrata in vigore dell'atto internazionale nel primo giorno del secondo mese dopo la notifica, fatta dal depositario a tutte le Parti, dell'ultimo strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

Infine, l'articolo 47 individua il Governo della Repubblica italiana quale depositario del Trattato, con il compito di notificare a tutti gli Stati firmatari e aderenti il deposito di ciascuno strumento di ratifica, accettazione, approvazione, adesione o denuncia.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni)

SEZIONE I

DESCRIZIONE DELL'INNOVAZIONE NORMATIVA

RELAZIONE TECNICA: SU INIZIATIVA GOVERNATIVA
 INIZIALE SU RICHIESTA PARLAMENTARE
 INTEGRATIVA (SU EMENDAMENTO)
 SU TESTO APPROVATO DALLA CAMERA
 SU TESTO APPROVATO DAL SENATO

A) Titolo del provvedimento:

“Trattato EUROGENDFOR, firmato a Velsen il 18 ottobre 2007”.

A)

Amministrazione o altro soggetto proponente	Ministero Affari Esteri
Amministrazione competente	Ministero della Difesa

C)

TIPOLOGIA DELL' ATTO		NUMERO
Schema Decreto Legge		
Schema Disegno di Legge	X	
Atto Parlamentare		
Schema Decreto Legislativo		
Schema D.P.R.		

D)

	NUMERO	PROPONENTE
Emendamento		
Subemendamento		

E) Indice delle disposizioni (articoli e commi) rilevanti ai fini della relazione tecnica:**PER LE CONSEGUENZE FINANZIARIE**

1. Art. 34 comma
2. Art..... comma.....
3. Art.....comma.....
4. Art..... comma.....
5. Art..... comma.....
6. Art.....comma.....

PER LA COPERTURA:

1. Art. 4 comma 1
2. Art..... comma.....

PER LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA:

1. Art..... comma.....
2. Art..... comma.....

F) Indicare se il provvedimento comporta oneri per le Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato

(se "SI" quantificare gli oneri e indicare la relativa copertura nelle Sezioni II e III)

	NO
--	----

SEZIONE II

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

La quantificazione degli effetti finanziari (e relativi calcoli) deve essere eseguita separatamente per ciascuna disposizione del testo normativo proposto.

A) Descrizione sintetica dell'Articolo n. ...34

Prevede le spese comuni, le spese dello Stato ospitante riguardanti il QG permanente e le spese nazionali..

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

SI	
----	--

C) Quantificazione degli effetti finanziari

C.1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti.

Spese COMUNI

Sono co-finanziate da tutti i Paesi membri di EUROGENDFOR e afferiscono al bilancio amministrativo e di investimento del Quartier Generale e delle missioni schierate nei Teatri operativi. In particolare, per quelle:

- del Quartiere Generale, in relazione ai costi medi annui – stimati in euro 400.000,00 – la quota attribuita all'Italia (pari al 35,30%) è di euro 141.200,00 ed è proporzionale alle attuali posizioni di impiego riconosciute nell'ambito del Quartiere Generale, la cui sede è stata individuata in una porzione della Caserma "Chinotto" di Vicenza, di proprietà del demanio militare e sede del "Centro di Eccellenza per le Stability Police Units" dell'Arma dei carabinieri, infrastruttura perfettamente funzionante già dotata di tutti i servizi necessari per il funzionamento del Quartier Generale;
- delle missioni di EUROGENDFOR nei Teatri - quantificabili solo in base agli effettivi scenari operativi di riferimento - la quota parte a carico dell'Italia troverà copertura finanziaria nel decreto-legge autorizzativo della partecipazione nazionale alle operazioni all'estero.

Spese A CARICO DELLO STATO OSPITANTE IL QUARTIERE GENERALE

Sono a carico dell'Italia, giacché il Quartiere Generale ha sede a Vicenza. Sono pari a euro 50.000,00 annue, occorrenti per la manutenzione della caserma in cui è ospitato l'organismo.

Ulteriori spese NAZIONALI

Sono a carico di ciascun Paese membro di EUROGENDFOR gli oneri relativi al personale, sia esso in servizio presso il Quartier Generale, ovvero schierato nei Teatri di operazione nell'ambito delle missioni di EUROGENDFOR. Per il personale italiano (solo Carabinieri) sono comprese in tale

voce tutte le indennità, la fornitura dell'equipaggiamento, l'alloggiamento, il trasporto, il trattamento alimentare, il servizio di lavanderia e le cure mediche, ove previsti. Si tratta di spese che non abbisognano di specifica quantificazione e copertura giacché il personale italiano in servizio presso il Quartier Generale è compreso nelle pre-esistenti articolazioni ordinarie dell'Arma dei carabinieri destinate a compiti militari e, pertanto, sostenute con le risorse finanziarie disponibili, per le dotazioni organiche dell'Arma, a legislazione vigente, mentre i maggiori oneri relativi all'impiego all'estero, soltanto eventuale, troveranno necessariamente quantificazione e copertura, come per tutti gli altri contingenti impiegati nelle missioni internazionali, nell'ambito dei provvedimenti di legge autorizzativi dei singoli interventi, giacché il Trattato concernente EUROGENDFOR non prevede alcuna specifica missione internazionale, limitandosi a fornire la disciplina quadro per l'organizzazione e il funzionamento del comando e della struttura ai fini, dell'eventuale successivo impiego in teatro di operazione all'estero, ove richiesto.

C.2) Totale Oneri.

Totale onere delle spese di cui all'articolo 34 del Trattato (comprehensive di quelle necessarie al funzionamento dell'Alto Comitato Interministeriale-CIMIN, composto da un rappresentante del Ministro della Difesa e da uno degli Affari Esteri): euro 191.200,00.

Nel caso in cui il provvedimento comporti oneri sul bilancio di Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato, tali oneri vanno quantificati ed evidenziati separatamente nelle Tabelle 1 e 2.

D) Effetti finanziari

SEZIONE II
Tabella I

A carico dello Stato	Anno 2010				Anno 2011				Anno 2012				A regime	Anno terminale
	Corrente		c/Cap.		Corrente		c/Cap.		Corrente		c/Cap.			
	Annuale Perm.	L. I.	Annuale LI.	Perm. I.	Annuale Perm.	L. I.	Annuale LI.	Perm. I.	Annuale Perm.	L. I.	Annuale LI.	Perm. I.		
Articolo 34	-191.200				-191.200				-191.200				-191.200	
Totale effetti finanz. negativi	-191.200				-191.200 0				-191.200				-191.200	
Totale effetti finanz. positivi														

A carico di altre Pubbliche Amministrazioni

Articolo Comma	Anno 1		Anno 2		Anno 3		A regime	Anno terminale
	c/Cap.		c/Cap.		c/Cap.			
	Corrente		Corrente		Corrente			
Totale effetti finanz. negativi								
Totale effetti finanz. positivi								

N.B. In tutte le tabelle gli oneri (minori entrate o nuove o maggiori spese) devono essere indicati con segno negativo; le nuove o maggiori entrate o le minori spese devono essere indicate con segno positivo.

SEZIONE II bis
 Tabella 2
RIEPILOGO DEGLI EFFETTI FINANZIARI

A carico dello Stato Articolo 34	Anno 2010						Anno 2011						Anno 2012						A regime Anno terminale		
	Corrente			c/Cap.			Corrente			c/Cap.			Corrente			c/Cap.					
	Annuale	Perm.	L. Annuale	LI.	LI.	LI.	Annuale	Perm.	L. Annuale	LI.	LI.	LI.	Annuale	Perm.	L. Annuale	LI.	LI.	LI.	LI.		
			-191.200							-191.200										-191.200	
Totale effetti finanz. negativi										-191.200											
Totale effetti finanz. positivi																					
Totale generale effetti finanz. negativi										-191.200											
Totale generale effetti finanz. positivi																					

A carico di altre Pubbliche Amministrazioni Articolo Comma	Anno 1						Anno 2						Anno 3						A regime Anno terminale		
	Corrente			c/Cap.			Corrente			c/Cap.			Corrente			c/Cap.					
	Annuale	Perm.	L. Annuale	LI.	LI.	LI.	Annuale	Perm.	L. Annuale	LI.	LI.	LI.	Annuale	Perm.	L. Annuale	LI.	LI.	LI.	LI.		
Totale effetti finanz. negativi																					
Totale effetti finanz. positivi																					

N.B. In tutte le Tabelle gli oneri (minori entrate o nuove o maggiori spese) devono essere indicati con segno negativo; le nuove o maggiori entrate o le minori spese devono essere indicate con segno positivo.

**SEZIONE III
MODALITÀ DI COPERTURA UTILIZZATE**

PER GLI ONERI A CARICO DELLO STATO:

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
TOTALE EFFETTI FINANZIARI NEGATIVI PER LO STATO (come da Tab. 2)	-191.200	-191.200	-191.200

MODALITÀ DI COPERTURA:

A) Fondi speciali

- Tabella A	Ministero Affari Esteri			
	Ministero.....			
- Tabella B	Ministero.....			
	Ministero.....			
	Totale fondi speciali			

B) Riduzione di autorizzazioni di spesa

-Legge n. 170/97 articolo 3 comma 1	191.200	191.200	191.200
-Leggearticolo..... comma.....			
-Legge articolo comma.....			
Totale riduzione autorizzazioni di spesa			

C) Nuove o maggiori entrate

-Legge articolo comma			
-Leggearticolo..... comma.....			
-Legge articolo comma.....			
Totale nuove o maggiori entrate			

TOTALE COPERTURA (A+B+C)	191.200	191.200	191.200
---------------------------------	----------------	----------------	----------------

**PER GLI ONERI A CARICO DELLE ALTRE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI:**

	Anno 1	Anno 2	Anno 3
TOTALE EFFETTI FINANZIARI NEGATIVI PER LE ALTRE P.A. (come da Tab. 2)			

MODALITÀ DI COPERTURA:

A) Totale trasferimenti dal Bilancio dello Stato			
---	--	--	--

B) Nuove o maggiori entrate per l'Ente

-			
-			
Totale nuove o maggiori entrate per l'Ente			

C) Minore spesa per il bilancio dell'Ente

-			
-			
Totale minore spesa per il bilancio dell'Ente			

TOTALE COPERTURA (A+B+C)			
---------------------------------	--	--	--

SEZIONE IV

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

(Amministrazione proponente)

Ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni ed integrazioni.

Descrizione sintetica

.....

.....

.....

.....

.....

SEZIONE V
EFFETTI FINANZIARI NETTI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA**(Compilata a cura del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGPB)**

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
Saldo netto da finanziare	/	/	/
Fabbisogno di cassa del settore statale	/	/	/
Indebitamento netto	/	/	/

Note:

APPENDICE

ART. 34: SPESE COMUNI

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGRAMMI	PROGRAMMA	
	IMPORTO TOTALE	QUOTA PARTE NAZIONALE
Oneri per missioni nel territorio nazionale	7.000,00 €	2.471,00 €
Oneri per missioni all'estero	60.000,00 €	21.180,00 €
Giornali, riviste, pubblicazioni, G.U. dell'UE	3.000,00 €	1.059,00 €
Spese postali	2.000,00 €	706,00 €
Spese di cancelleria	7.000,00 €	2.471,00 €
Tassa sui rifiuti	10.000,00 €	3.530,00 €
Servizio di pulizia	25.000,00 €	8.825,00 €
Spese generali	4.000,00 €	1.412,00 €
Trasporti	3.500,00 €	1.235,50 €
Attività promozionali, materiali di rappresentanza, conferenze e cerimonie di EGF	8.000,00 €	2.824,00 €
Spese di pubblicità - Propaganda	5.000,00 €	1.765,00 €
Spese per servizi tipo-litografici e fotomeccanici	3.000,00 €	1.059,00 €
Esigenze sanitarie (MEDEVAC)	5.000,00 €	1.765,00 €
Carburanti e lubrificanti per automezzi	6.000,00 €	2.118,00 €
Combustibili per riscaldamento	30.000,00 €	10.590,00 €
Spese telefoniche	29.000,00 €	10.237,00 €
Manutenzione hardware, software e rete LAN. Acquisto materiale di consumo informatico e carta per stampanti	12.000,00 €	4.236,00 €
Licenze d'uso di software di base e applicativo	3.000,00 €	1.059,00 €
Accessori EGF per l'uniforme (toppe, berretti, fregi), oggetti di vestiario personalizzati EGF per attività sportive, materiale di igiene	5.000,00 €	1.765,00 €
Materiali di casermaggio (arredi per gli uffici)	12.000,00 €	4.236,00 €
Benessere del personale	5.500,00 €	1.941,50 €
Spese per Sala operativa	3.500,00 €	1.235,50 €
Spese per l'informazione (agenzie e portali informativi, cartografia, ID cards, ...)	11.000,00 €	3.883,00 €
Materiali delle trasmissioni	3.500,00 €	1.235,50 €
Manutenzione apparati TLC	3.000,00 €	1.059,00 €
Manutenzione automezzi e relativi ricambi. Noleggio di veicoli	9.000,00 €	3.177,00 €
Indennità e spese di viaggio per l'addestramento	30.000,00 €	10.590,00 €
Indennità e spese di viaggio per esercitazioni	41.000,00 €	14.473,00 €
Corsi addestrativi e materiali di addestramento	30.000,00 €	10.590,00 €
Acquisto hardware e software di base	24.000,00 €	8.472,00 €
TOTALE BILANCIO EUROGENDFOR	400.000,00 €	141.200,00 €
ART. 34: SPESE A CARICO DELLO STATO OSPITANTE IL C.C.		50.000,00 €
TOTALE ONERE EUROGENDFOR		191.200,00 €

Si fa presente, pertanto che l'onere complessivo del provvedimento, a decorrere dall'anno 2010, e da iscriversi nello stato di previsione del Ministero della Difesa, ammonta ad Euro 191.200 annui.

Gli elementi alla base dei calcoli costituiscono riferimenti inderogabili

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

A) Necessità dell'intervento normativo.

L'intervento normativo è diretto a dare attuazione al Trattato istitutivo della Forza di gendarmeria europea denominata « EURO-GENDFOR » firmato il 18 ottobre 2007 a Velsen (Olanda) dal Ministro della difesa italiano, insieme ai rappresentanti dei Governi di Francia, Olanda, Portogallo e Spagna, al fine di stabilire le funzioni e la condizione giuridica dell'EGF e dei suoi membri. Il relativo Quartier generale permanente ha sede in Italia (presso la Caserma « Generale Chinotto » di Vicenza).

B) Analisi del quadro normativo.

Per quanto concerne l'Italia, il Trattato EGF riguarda aspetti che sono disciplinati nei provvedimenti di seguito indicati:

competenze di polizia militare proprie del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297 (articolo 1);

nozione di « familiare » [articolo 3, lettera *n*)] che è analoga a quella contenuta nella direttiva 2004/38/CE recepita con decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30;

testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (articolo 14);

norme riguardanti la detenzione e il porto delle armi stabilite dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dalla legge 18 aprile 1975, n. 110 (articolo 16);

codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (articolo 17);

istituzione del Servizio sanitario nazionale, di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833 (articolo 18);

imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché sui dazi doganali istituite ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (articoli 19 e 20);

giudice civile previsto dal codice di procedura civile (articolo 25);

giudice penale ordinario e militare, previsti dal codice di procedura penale (articoli 8, 9 e 10) e dalla legge 7 maggio 1981, n. 180 (articolo 25).

C) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

Risulta, per quanto di competenza, la sola necessità della ratifica e dell'esecuzione nell'ordinamento nazionale e non anche la predisposizione di ulteriori norme di adeguamento.

D) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Il Trattato EGF in esame è in armonia con i criteri generali della legislazione europea nella considerazione che trova fondamento nel Trattato sull'Unione europea, nella sua versione originale, e in particolare nell'articolo 17, paragrafo 2, che disciplina la partecipazione delle forze armate dell'Unione europea alle missioni umanitarie e di soccorso, alle attività di mantenimento della pace e alle missioni di unità di combattimento nella gestione di crisi, ivi comprese le missioni tese al ristabilimento della pace.

E) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

Le regioni italiane, incluse quelle a statuto speciale, non hanno la possibilità di stipulare autonomamente accordi nel settore della difesa, delle Forze armate e della sicurezza dello Stato. Pertanto, la Dichiarazione in esame è compatibile con le competenze delle suddette regioni.

In tal senso, il Trattato non incide sulle competenze legislative attribuite alle regioni dall'articolo 117 della Costituzione nel testo novellato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e dalla legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Le norme del provvedimento sono, infatti, riconducibili alle materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », « immigrazione », « difesa e Forze armate, sicurezza dello Stato, armi, munizioni ed esplosivi », « sistema tributario e contabile dello Stato », « giurisdizione e norme processuali » e « dogane », di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *a)*, *b)*, *d)*, *e)*, *l)* e *q)* della Costituzione, di competenza esclusiva dello Stato.

F) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento delle funzioni alle regioni e agli enti locali.

Gli accordi internazionali multilaterali riguardanti la politica di difesa non incidono sulla competenza delle regioni e sulle fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento delle funzioni alle regioni e agli enti locali.

G) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.

Ai sensi degli articoli 25 e 28 della Costituzione, le norme concernenti la giurisdizione esclusiva del giudice naturale preconstituito per legge, della responsabilità penale (che, qualora accertata, può

costituire il presupposto per il risarcimento del danno secondo le disposizioni del codice civile) e della responsabilità dei funzionari dello Stato e delle norme finanziarie, patrimoniali e fiscali hanno come fonte primaria la legge dello Stato. Inoltre, l'articolo 80 della Costituzione prescrive l'intervento del Parlamento per l'autorizzazione alla ratifica degli accordi internazionali.

Nel caso di specie non esiste la possibilità di delegificazione. Per l'entrata in vigore del Trattato EGF in esame è, pertanto, necessaria l'approvazione di una legge che ne autorizzi la ratifica.

2. Elementi di *drafting* e linguaggio normativo.

A) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Le definizioni normative non si discostano, nella sostanza, da quelle contenute in accordi internazionali che hanno come oggetto materie simili (ad esempio: EUROFOR) già in vigore in Italia.

B) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

Non sono presenti riferimenti normativi.

C) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.*

Per tale aspetto si rimanda alle considerazioni già svolte alla lettera d) del paragrafo 1.

D) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Non sono presenti norme abrogative, in quanto non sono in vigore precedenti Trattati sulla materia.

3. Ulteriori elementi.

A) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

In materia non risultano noti né particolari orientamenti giurisprudenziali né la pendenza di questioni di legittimità costituzionale.

B) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano attualmente all'esame del Parlamento progetti di legge vertenti su analoga materia.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

Sezione 1 – Contesto e obiettivi.

A) *Descrizione del quadro normativo vigente.*

L'istituzione della gendarmeria europea (EUROGENDFOR) trova fondamento nel titolo V del Trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 e, in particolare, nell'articolo 17, paragrafo 2, che concerne la partecipazione delle Forze armate dell'Unione europea a missioni umanitarie e di soccorso e ad operazioni di supporto alla pace.

Con la Dichiarazione di intenti tra i Ministri della difesa di Francia, Italia, Olanda, Portogallo e Spagna relativa alla creazione di EUROGENDFOR, firmata a Noordwijk (Olanda) il 17 settembre 2004, è stato assunto l'impegno a sottoscrivere un successivo Trattato per la definizione della cornice giuridica di riferimento per il citato organismo multinazionale. In attesa del completamento delle procedure di ratifica, la citata Dichiarazione di intenti, per la regolazione dei rapporti tra le nazioni firmatarie, ha fatto espresso rinvio alle preesistenti norme del « NATO SOFA – *Status Of Force Agreement* », firmato a Londra il 19 giugno 1951 e reso esecutivo ai sensi della legge 30 novembre 1955, n. 1335.

Il Trattato EUROGENDFOR afferisce al seguente quadro normativo:

qualificazione di « forza militare di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza » attribuita all'Arma dei carabinieri, dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, recante norme in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'articolo 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78 (articolo 1 del Trattato);

rinvio al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (articolo 14 del Trattato);

rinvio alle norme riguardanti la detenzione e il porto delle armi stabilite dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dalla legge 18 aprile 1975, n. 110, recante norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi (articolo 16 del Trattato);

rinvio all'articolo 116 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (articolo 17 del Trattato);

rinvio alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante l'istituzione del Servizio sanitario nazionale (articolo 18 del Trattato);

rinvio al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (articoli 19 e 20 del Trattato);

rinvio alle norme in materia di competenza e di giurisdizione civile e penale del codice di procedura civile e del codice di procedura penale, nonché alla legge 7 maggio 1981, n. 180, recante modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace (articolo 25 del Trattato);

definizione di « familiare », analoga a quella contenuta nella direttiva 2004/38/CE, recepita dall'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, recante attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (articolo 3, lettera *n*), punti *i*), *ii*), *iii*) e *iv*), del Trattato).

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa e citazione delle relative fonti di informazione.

Non risultano carenze ovvero criticità nella vigente normativa. La necessità è quella di recepire nell'ordinamento nazionale la Dichiarazione di intenti e il Trattato istitutivo della EUROGENDFOR.

C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

Necessità di apprestare uno strumento multinazionale in grado di svolgere, con capacità di pianificazione coordinata, funzioni di polizia nell'ambito della gestione delle situazioni di crisi. La soluzione individuata è in linea con il citato articolo 17, paragrafo 2, del citato Trattato sull'Unione europea.

D) Descrizione degli obiettivi da realizzare mediante l'intervento normativo e indicatori che consentono la verifica del grado di raggiungimento.

Istituire, nel quadro del rafforzamento delle relazioni internazionali a livello europeo, uno strumento multinazionale in grado di svolgere, con capacità di pianificazione coordinata, un ampio spettro di attività di polizia nell'ambito della gestione delle situazioni di crisi.

L'intervento normativo mira anche a valorizzare le peculiari capacità tattico-operative che le Forze di polizia ad ordinamento militare sono in grado di esprimere nelle operazioni di supporto alla pace.

Il grado di raggiungimento dei suddetti obiettivi potrà essere verificato sulla base dell'effettivo impiego di EUROGENDFOR in operazioni da svolgere sotto l'egida delle principali organizzazioni internazionali (ONU, NATO UE) ovvero di coalizioni *ad hoc*.

E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

Destinatari diretti del provvedimento sono le amministrazioni dei Ministeri degli affari esteri, della difesa, dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze, in veste di autorità alle quali è attribuita la competenza in materia rispettivamente di cooperazione internazionale, di impiego all'estero di personale appartenente a Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri), di giurisdizione e di privilegi e immunità fiscali.

Sezione 2 — Procedure di consultazione.

A) Procedure di consultazioni effettuate — Modalità seguite e soggetti consultati.

La redazione del Trattato è stata affidata a un gruppo di lavoro composto da esperti in operazioni militari e di polizia, diritto internazionale e legali. Per l'Italia hanno partecipato ai lavori i rappresentanti di tutti i Dicasteri interessati (esteri, difesa, interno, giustizia ed economia e finanze), unitamente ai propri omologhi degli altri quattro Paesi membri. Le procedure di consultazione sono state eseguite da ciascuno dei Dicasteri interessati nell'ambito delle rispettive strutture organizzative. In particolare sono stati consultati gli organi direttivi delle Forze armate e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri. Verrà acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Sezione 3 — Valutazione dell'opzione di non intervento (opzione zero).

Valutazione dell'opzione zero e prevedibili effetti.

L'« opzione zero » è stata valutata e non consentirebbe di conseguire gli obiettivi prefissati.

Sezione 4 — Valutazione delle opzioni alternative di intervento regolatorio.

Opzioni alternative di intervento regolatorio.

Non si ravvisano opzioni alternative, trattandosi di provvedimento di ratifica di accordo internazionale.

Sezione 5 — Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta.

A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.

La misurazione degli effetti è stata incentrata sul piano operativo, con riguardo alla maggiore efficacia delle operazioni congiunte di

polizia nell'ambito degli interventi nelle aree di crisi affidate a EUROGENDFOR, in linea, tra l'altro con gli obiettivi della Politica europea di sicurezza e difesa (PESD).

B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.

In relazione all'attuazione del provvedimento non si ravvisano condizioni che possano configurare svantaggi.

C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti e indiretti.

Non sono previsti obblighi informativi a carico dei destinatari diretti e indiretti.

D) Comparazione con altre opzioni esaminate.

Non esistono opzioni rispetto alla ratifica.

E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

Dall'attuazione del presente provvedimento non deriva la necessità, per l'Italia, di creare nuove strutture organizzative o di modificare quelle esistenti, in quanto quelle esistenti risultano già prontamente efficienti.

Sezione 6 – Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese.

L'intervento normativo non ha effetti sul libero mercato, sulle attività di impresa e sul sistema di competitività del Paese.

Sezione 7 – Modalità attuative dell'intervento regolatorio.

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

Sono soggetti attivi dell'intervento normativo il Ministero della difesa e degli affari esteri. L'intervento normativo ha riflessi anche sui Ministeri dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze.

B) Eventuali azioni per la pubblicità e l'informazione dell'intervento.

Non sono previste azioni per la pubblicità e l'informazione dell'intervento oltre alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

C) Strumenti del controllo e monitoraggio dell'intervento regolatorio.

L'attuazione dell'intervento regolatorio è monitorata nelle strutture operative del Ministero della difesa (Stato maggiore della difesa e Comando generale dell'Arma dei carabinieri) e del Ministero degli affari esteri.

D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione — Aspetti prioritari da sottoporre eventualmente alla VIR.

Le amministrazioni vigilanti valuteranno l'opportunità di eventuali interventi in relazione alla verifica dell'efficacia degli interventi operativi e della capacità di realizzazione degli obiettivi della PESD.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Dichiarazione di intenti tra i Ministri della difesa di Francia, Italia, Olanda, Portogallo e Spagna relativa alla creazione di una Forza di gendarmeria europea, con Allegati, firmata a Noordwijk il 17 settembre 2004, e il Trattato tra il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica portoghese per l'istituzione della Forza di gendarmeria europea, EUROGENDFOR, firmato a Velsen il 18 ottobre 2007.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 46 del Trattato di cui al citato articolo 1.

ART. 3.

(Partecipazione italiana alla Forza di gendarmeria europea).

1. Ai fini del Trattato di cui all'articolo 1, la Forza di polizia italiana a statuto militare per la Forza di gendarmeria europea è l'Arma dei carabinieri.

ART. 4.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a euro 191.200

annui, a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 4 giugno 1997, n. 170.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 5.

(Entrata in vigore).


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

EUROGENDFOR

Noordwijk

17/09/ 2004

Per ogni copia originale

U. 

DICHIARAZIONE D'INTENTI**1. FINE**

Al fine di contribuire fattivamente allo sviluppo della politica di Sicurezza e Difesa Europea, nonché alla creazione di un'area in cui vigano libertà sicurezza e giustizia, Francia, Italia, Olanda, Portogallo e Spagna, tutte nazioni dotate di forze di polizia aventi status militare ed in grado di svolgere mansioni di polizia, sostituendo e/o rinforzando, a seconda dei casi, le forze di polizia aventi status civile, in accordo con le conclusioni del Consiglio Europeo di Nizza, propongono quanto segue per:

- mettere l'Europa in condizione di svolgere appieno a quei compiti di polizia richiesti in tutte quelle Operazioni di Gestione delle Situazioni di Crisi che rientrano nel quadro della Dichiarazione di San Pietroburgo, con particolare riguardo alle Missioni di Sostituzione;
- offrire una struttura operativa multinazionale a quegli Stati che intendano affiancare l'Unione Europea nello svolgimento delle operazioni;
- partecipare alle iniziative delle Organizzazioni Internazionali nel settore delle Operazioni di Gestione delle Situazioni di Crisi.

A questo fine, i sopra menzionati Paesi hanno deciso la creazione di una forza di gendarmeria, chiamata EUROGENDFOR (EGF), che dovrà essere operativa, pre-organizzata, forte e spiegabile in tempi rapidi, al fine di svolgere ogni compito di polizia,

Nelle Operazioni di Gestione delle Situazioni di Crisi, l'EGF assicurerà una presenza effettiva, unitamente ad altri partecipanti, inclusa la componente militare e la Polizia Locale. Tutto ciò per facilitare la riattivazione dei servizi di sicurezza, in particolare durante il periodo di transizione da un ambiente operativo militare a quello civile.

Le operazioni dell'EGF saranno aperte alla partecipazione di altri paesi dotati di appropriate competenze di polizia.

2. MISSIONI

Le unità appartenenti all'EGF dovranno essere poste alle dipendenze di una ben definita catena di comando, suscettibile di cambiamento durante la missione, concordemente alle varie fasi operative. Queste unità potranno essere poste sia sotto comando militare che sotto comando civile, al fine di garantire la pubblica sicurezza che l'ordine pubblico, ed eseguire compiti di polizia giudiziaria.

L'EGF dovrà essere in grado di affrontare ogni aspetto delle Crisis Response Operations:

- durante la fase iniziale dell'operazione, essa potrebbe entrare in teatro con le forze militari per svolgere i propri compiti di polizia;

- durante la fase di transizione, essa potrebbe continuare a svolgere la propria missione, sia in proprio che con altra forza militare, facilitando il coordinamento e la cooperazione con le unità di Polizia Locale o Internazionale;
- durante la fase di disimpegno, essa potrebbe facilitare, qualora necessario, il passaggio di responsabilità alle autorità ed agli enti civili che prendono parte agli sforzi di cooperazione.

Durante la prevenzione delle situazioni di crisi, l'EGF potrebbe venire schierata da sola o congiuntamente ad altra forza militare.

Nel rispetto del mandato di ogni operazione, l'EGF condurrà un ampio spettro di attività, correlate alle proprie caratteristiche di forza di polizia, come:

- svolgere missioni inerenti la pubblica sicurezza e l'ordine pubblico;
- monitorare e fornire consulenza alla Polizia Locale nell'adempimento dei propri servizi quotidiani, incluso le investigazioni criminali;
- dirigere la pubblica sorveglianza, la regolamentazione del traffico, la polizia di frontiera e la generale acquisizione di informazioni;
- svolgere investigazioni criminali inerenti la scoperta dei reati, l'individuazione degli autori ed il loro trasferimento presso le appropriate autorità giudiziarie;
- proteggere la popolazione e la proprietà, e mantenere l'ordine nel caso di disordini pubblici;
- addestrare il personale delle forze di polizia in relazione agli standard internazionali;
- addestrare gli istruttori, in particolare attraverso programmi di cooperazione.

3. STRUTTURA

L'EGF sarà principalmente composta dalle stesse forze incluse dai Paesi Membri nell'elenco degli obiettivi principali e nella capacità di gestione delle situazioni di crisi civile nel Consiglio di Helsinki, originati nella conferenza tenutasi a Bruxelles il 19 Novembre 2001. Per questo motivo, innanzitutto, essa verrà posta a disposizione dell'Unione Europea. Una volta schierata per l'Unione Europea, il PSC ne assumerà il controllo politico e la direzione strategica.

L'EGF potrebbe anche venir messa a disposizione dell'ONU, dell'OSCE, della NATO, di altre organizzazioni internazionali, nonché di una coalizione creata ad hoc. La pianificazione delle operazioni dell'EGF deve tener conto della necessità di una stretta coordinazione con gli organi militari e/o civili. Quando l'EGF sarà parte integrante di una forza militare, dovrà mantenere un collegamento funzionale con le autorità di polizia locali o internazionali e le forze presenti in Teatro Operativo.

Affinché l'EGF venga spiegata operativamente è necessario che la decisione venga presa all'unanimità dagli Stati Membri.

4. STRUTTURA DEL COMANDO

Un **Alto Comitato Interministeriale**, composto dai rappresentanti dei ministri responsabili di ogni paese¹¹, assicurerà la coordinazione politico-militare, nominerà il Comandante dell'EGF e gli detterà le linee guida per l'impiego della forza.

Questo Comitato verrà assistito nelle sue funzioni da dei gruppi di lavoro.

Le strutture e le procedure che permetteranno l'attuazione delle decisioni adottate dai Paesi Membri, così come le condizioni di impiego, verranno elaborate dettagliatamente in sede appropriata.

L'EGF verrà dotata di un **QG²² multinazionale, modulare e spiegabile all'estero**. Questo QG permanente, sarà sotto il comando del Comandante dell'EGF e sarà costituito da un nucleo multinazionale, che potrà venire rinforzato, qualora necessario, con l'unanime consenso dei Paesi Membri. Il QG dell'EGF si occuperà della pianificazione operativa e, se richiesto, prenderà parte al processo decisionale strategico. Il QG permanente avrà base in Italia.

Gli incarichi chiave verranno ricoperti in base a criteri rotazionali.

Nel caso di un'operazione, i Paesi Membri designeranno un Comandante della forza per la missione EGF. Il QG permanente dell'EGF agirà come QG Originario per il QG dei Comandanti della Forza. Il coinvolgimento del QG permanente nella catena di comando, dovrà venire definita conseguentemente alla situazione.

5. STRUTTURA DELLA FORZA

In caso di un'operazione, l'unità dell'EGF potrà essere composta, oltre al QG, da:

- **una componente operativa**, dedicata alle missioni generalmente di Pubblica Sicurezza e mantenimento dell'Ordine Pubblico;
 - **una componente dedicata alla lotta contro il crimine**, che includa specialisti nelle missioni inerenti investigazioni criminali, individuazione, raccolta, analisi ed elaborazione della informazione, protezione ed assistenza delle persone, controllo traffico, eliminazione di congegni esplosivi (EOD), lotta contro il terrorismo ed altri gravi reati, ed altri specialisti.
- La compagnia sarà formata da moduli e specialisti assegnati all'EGF.

¹ Per la composizione di questo Comitato, consultare l'Allegato A.

² Consultare l'Allegato B.

- **una componente del supporto logistico**, in grado di svolgere tutte quelle attività correlate a viveri, rifornimenti, manutenzione, recupero ed evacuazione delle attrezzature, trasporti, cure mediche e sanitarie. Quando necessario, alcune di queste funzioni verranno svolte da altri partecipanti.

I Paesi Membri dovranno individuare su base periodica le forze specializzate in termini di capacità, effettuando la designazione nominale definitiva al momento opportuno. Le unità verranno assegnate "a richiesta" all'EGF.

L'EGF dovrà possedere un'iniziale capacità di reazione rapida di circa 800 persone nell'arco di 30 giorni.

Ogni Paese Membro manterrà la propria autonomia decisionale quando le sue unità prenderanno parte ad una operazione dell'EGF.

6. ADDESTRAMENTO

I requisiti operativi delle unità dell'EGF verranno definiti dall'Alto Comitato Interministeriale.

Il conseguimento ed il mantenimento di detto livello sarà responsabilità di ogni singola nazione. L'addestramento dovrebbe tenere conto degli obiettivi annuali proposti dall'Ufficiale Comandante ed approvati dall'Alto Comitato Interministeriale.

L'addestramento multinazionale organizzato dall'EGF dovrebbe rendere possibile raggiungere il richiesto livello di interoperatività. Questo programma verrà proposto dall'Ufficiale Comandante ed approvato da un gruppo di lavoro appositamente creato.

7. ASPETTI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI. SUPPORTO LOGISTICO

Finanziamento e Supporto Logistico del QG Permanente dell'EGF

Ogni Paese Membro sosterrà le spese derivanti dalla propria partecipazione all'EGF.

Le spese ordinarie verranno proporzionalmente divise tra i Paesi Membri.

L'Italia fornirà supporto logistico per la struttura del QG permanente dell'EGF, e tale supporto sarà l'oggetto di un accordo tecnico tra i Paesi Membri, i quali, inoltre, stabiliranno le modalità di rimborso delle spese ordinarie.

I Paesi Membri stanzieranno un budget per le spese fisse dell'EGF, e l'ammontare dei contributi al budget verrà definito da essi su base annuale.

Il budget annuale sarà richiesto dall'Ufficiale Comandante dell'EGF e dovrà venire approvato dall'Alto Comitato Interministeriale.

Per es. di... all'originale
L. FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
RPM/IA D. S. Antonella

Ogni Paese Membro potrà designare un proprio esperto finanziario per la consulenza su budget e spese.

Supporto Logistico durante le operazioni

I finanziamenti (per scopi operativi) verranno forniti dai Paesi contribuenti e, all'uopo, dall'EU, dall'ONU, e da altre organizzazioni internazionali.

Interoperatività

I Paesi Membri si adopereranno per il miglioramento del livello di interoperatività delle loro forze.

8. LINGUAGGIO

Il linguaggio ufficiale dell'EGF sarà quello dei Paesi Membri. In ambito lavorativo potrà essere usato un linguaggio comune.

9. AMMISSIONE

La completa appartenenza all'EGF sarà aperta a tutti quegli Stati aderenti all'Unione Europea ed in possesso di una forza di polizia dotate di status militare. Presentando richiesta, essi potranno venire ammessi all'EGF previo avallo dei Paesi Membri e dopo la susseguente accettazione di quanto contenuto nella presente Dichiarazione.

Su propria richiesta, gli Stati membri dell'EU candidati ed in possesso di forze di polizia aventi status militare potranno ottenere il riconoscimento dello Status di Osservatore, distaccando un proprio ufficiale di collegamento presso il QG dell'EGF.

Con il dovuto rispetto dello status militare, le condizione di ammissione potranno essere riviste, su richiesta di uno dei Paesi Membri e con il consenso di tutti gli altri.

10. ASPETTI LEGALI

I Paesi Membri sigleranno un Trattato al fine di stabilire le funzioni precise e la condizione giuridica dell'EGF e dei suoi membri.

Prima dell'entrata in vigore di detto Trattato, i Paesi Membri si obbligheranno ad applicare le clausole dell'accordo tra le parti aderenti al Trattato dell'Atlantico del Nord sullo status delle proprie forze, siglato a Londra il 16 Giugno 1951, ai membri dell'EGF.

11. ACCORDI SPECIFICI

Quanto esposto in precedenza e le misure che potranno ritenersi necessarie per organizzare gli aspetti concreti delle relazioni tra i Paesi Membri saranno oggetto di specifici accordi.

Per copia conforme all'originale
La ~~Funzionaria~~ **FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO**
~~REINA DIANA Antonella~~

ALLEGATO A**Composizione dell'Alto Comitato Interministeriale**

Francia	Rappresentanti dei Ministri della Difesa e degli Affari Esteri
Italia	Rappresentanti dei Ministri della Difesa e degli Affari Esteri
Olanda	Rappresentanti dei Ministri della Difesa e degli Affari Esteri
Portogallo	Rappresentanti dei Ministri degli Interni e degli Affari Esteri
Spagna	Rappresentanti dei Ministri della Difesa, degli Interni e degli Affari Esteri

Per copia conforme all'originale
Il FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
RENIA R. S. Antonella

Allegato B**IL QUARTIER GENERALE DELL'EGF**

Il QG dell'EGF consisterà di un nucleo permanente, di stanza in Vicenza (Italia), che potrà venire rinforzato con ulteriori elementi, secondo le esigenze.

Il QG dovrebbe venire realizzato nel 2005 ed i preparativi avranno inizio nell'autunno del 2004.

Gli Stati Membri (PS) ne definiranno i dettagli in separate sede, considerando le seguenti posizioni-chiave: Comandante (un ufficiale di grado OF 6 / 5), Vice Comandante (un Ufficiale di grado OF 5), COS (un Ufficiale di grado OF 4), ACOS OPS/INT (un Ufficiale di grado OF 4) e ACOS Support (Ufficiale di grado OF 4).

Gli Stati Membri contribuiranno alla formazione dei quadri del QG di EGF, secondo quanto riportato nella seguente tabella:

	UFFICIALI	MARESCIALLI
FRANCIA	4	2
ITALIA	5	6
OLANDA	2	2
PORTOGALLO	2	1
SPAGNA	2	3
Totale	15	14

(gli elementi in tabella riportati non includono il Comandante)

I criteri relative alle modalità di rotazione e quelli proporzionali verranno successivamente definiti. In linea di massima, gli Ufficiali resteranno in carica tre anni.

Il QG dell'EGF sarà incaricato di:

- monitorare le possibili aree di intervento;
- pianificare le operazioni dell'EGF;
- definire i requisiti operativi;
- approntare la pianificazione di emergenza;
- pianificare e coordinare esercitazioni congiunte;
- valutare le attività svolte e mettere in pratica quanto appreso sul campo ;
- approntare un adeguato sistema di supporto logistico;
- consigliare gli Stati Membri al fine di migliorare l'inter-operatività tra le unità e le altre Forze;
- spiegare un QG per il Comandante dell'EGF;


quando richiesto, contribuire al processo decisionale a livello strategico.

LA DIREZIONE CENTRALE DI COORDINAMENTO
 LA DIREZIONE AMMINISTRATIVA
 RENIA D. S. Antonella

Il Ministro della Difesa
del Regno di Spagna

Signore Jose BONO


A _____, il _____



Il Ministro della Difesa
della Repubblica francese

Signora Michèle ALLIOT-MARIE


A _____, il _____



Il Ministro della Difesa
della Repubblica Italiana

Signore Antonio MARTINO


A _____, il _____



Il Ministro della Difesa
del Regno dei Paesi Bassi

Signore Henk KAMP


A _____, il _____



Il Ministro della Difesa
Della Repubblica del Portogallo

Signore Paolo PORTAS

A _____, il _____



... conforme all'originale

(9) **FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO**
REMIA D.ssa Antonella

TRATTATO

Tra il Regno di Spagna, la Repubblica Francese, la Repubblica Italiana, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica Portoghese,

per l'istituzione della

Forza di Gendarmeria Europea

EUROGENDFOR

Il Regno di Spagna,

la Repubblica Francese,

la Repubblica Italiana,

il Regno dei Paesi Bassi

e

la Repubblica Portoghese,

qui di seguito denominati le "Parti",

Vista la Dichiarazione di Intenti su EUROGENDFOR, firmata a Noordwijk il 17 settembre 2004;

Visto il Trattato del Nord Atlantico, firmato a Washington il 4 aprile 1949;

Vista la Carta delle Nazioni Unite, firmata a San Francisco il 26 giugno 1945;

Visto l'Accordo tra le Parti al Trattato del Nord Atlantico sullo statuto delle loro Forze, firmato a Londra il 19 giugno 1951;

Visto il Trattato dell'Unione Europea emendato dal Trattato di Nizza, firmato il 26 febbraio 2001;

Visto l'Atto finale della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa, firmato a Helsinki il 1° agosto 1975;

Visto l'Accordo tra gli Stati membri dell'Unione Europea relativo allo statuto del personale militare e civile distaccato presso le Istituzioni dell'Unione Europea, dei quartieri generali e delle forze che possono essere messi a disposizione dell'Unione Europea nel quadro della preparazione e dell'esecuzione delle missioni di cui all'articolo 17, comma 2, del Trattato dell'Unione Europea, ivi comprese le esercitazioni, e del personale militare e civile che gli Stati membri mettono a disposizione dell'Unione Europea per operare in tale contesto, firmato a Bruxelles il 17 novembre 2003;

Al fine di contribuire allo sviluppo dell'Identità Europea di Sicurezza e Difesa e rafforzare la Politica Europea di Sicurezza e di Difesa comune;

concordano quanto segue:

Capo I Disposizioni generali

Articolo 1 Scopo

1. Il presente Trattato ha lo scopo di costituire una Forza di Gendarmeria Europea operativa, pre-organizzata, forte e spiegabile in tempi rapidi, composta unicamente da elementi delle forze di polizia a statuto militare delle Parti, al fine di eseguire tutti i compiti di polizia previsti nell'ambito delle operazioni di gestione delle crisi.
2. Il presente Trattato definisce i principi fondamentali relativi agli obiettivi, allo statuto, alle modalità organizzative e all'operatività della Forza di Gendarmeria Europea, qui di seguito denominata EUROGENDFOR o EGF.

Articolo 2 Principi

Le disposizioni del presente Trattato si basano sull'applicazione dei principi di reciprocità e di ripartizione dei costi.

Articolo 3 Definizioni

Ai fini del presente Trattato, l'espressione:

- a) EUROGENDFOR indica la forza di polizia multinazionale a statuto militare composta:
 - i) dal QG permanente;
 - ii) dalle Forze EGF designate dalle Parti successivamente al trasferimento di autorità;
- b) QG PERMANENTE indica il Quartiere generale permanente multinazionale, modulare e proiettabile con sede a Vicenza (Italia). Il ruolo e la struttura del QG permanente, nonché il suo coinvolgimento nelle operazioni, saranno approvati dal CIMIN;
- c) PERSONALE DEL QG PERMANENTE indica i membri di una forza di polizia a statuto militare assegnati dalle Parti al QG permanente, come pure un numero limitato di personale civile designato dalle Parti, per supportare stabilmente il funzionamento del QG permanente con compiti di consulenza o di assistenza;
- d) FORZE EGF indica il personale delle forze di polizia a statuto militare assegnato dalle Parti ad EUROGENDFOR nel quadro di una missione o di un'esercitazione, successivamente al trasferimento di autorità, ed un numero limitato di altro personale designato dalle Parti con compiti di consulenza o di supporto;
- e) QG DELLA FORZA indica il Quartiere generale multinazionale attivato in un'area di operazioni a supporto del Comandante della Forza EGF nell'esercizio del comando e del controllo della missione;
- f) PERSONALE DI EUROGENDFOR indica il Personale del QG permanente e i membri delle Forze EGF;
- g) CIMIN indica l'Alto Comitato Interministeriale. Costituisce l'organo decisionale che governa EUROGENDFOR;
- h) COMANDANTE EGF indica l'ufficiale nominato dal CIMIN al comando del QG permanente e, ove previsto, delle Forze EGF;
- i) COMANDANTE DELLA FORZA EGF indica l'ufficiale nominato dal CIMIN al comando di una missione EGF;
- j) STATO D'ORIGINE indica la Parte che fornisce ad EUROGENDFOR forze e/o personale;
- k) STATO OSPITANTE indica la Parte sul cui territorio è situato il QG permanente;
- l) STATO RICEVENTE indica la Parte sul cui territorio le Forze EGF stazionano o

transitano;

- m) STATO CONTRIBUENTE indica uno Stato che non è Parte al presente Trattato ma partecipa alle missioni e ai compiti di EUROGENDFOR;
- n) FAMILIARE indica:
- i) il coniuge di un membro del personale del QG permanente;
 - ii) qualsiasi altra persona legalmente registrata come convivente di un membro del personale del QG permanente, in base alla legislazione dello Stato d'origine, a condizione che la legislazione dello Stato ospitante attribuisca ai conviventi registrati lo stesso trattamento previsto dal regime matrimoniale e conformemente alle condizioni stabilite dalla legislazione pertinente dello Stato ospitante;
 - iii) i discendenti in linea diretta minori di 21 anni o a carico e quelli del coniuge o del convivente ai sensi del punto ii);
 - iv) i parenti della persona a carico in linea diretta ascendente e quelli del coniuge o del convivente ai sensi del punto ii).

Capo II **Missioni, ingaggio e schieramento**

Articolo 4 *Missioni e compiti*

1. Conformemente al mandato di ciascuna operazione e nel quadro di operazioni condotte autonomamente o congiuntamente ad altre forze, EUROGENDFOR deve essere in grado di coprire l'intera gamma delle missioni di polizia, tramite la sostituzione o il rafforzamento, durante tutte le fasi di un'operazione di gestione della crisi.
2. Le Forze EGF possono essere poste indifferentemente alle dipendenze dell'autorità civile o del comando militare.
3. EUROGENDFOR potrà essere utilizzata al fine di:
 - a) condurre missioni di sicurezza e ordine pubblico;
 - b) monitorare, svolgere consulenza, guidare e supervisionare le forze di polizia locali nello svolgimento delle loro ordinarie mansioni, ivi compresa l'attività d'indagine penale;
 - c) assolvere a compiti di sorveglianza pubblica, gestione del traffico, controllo delle frontiere e attività generale d'intelligence;
 - d) svolgere attività investigativa in campo penale, individuare i reati, rintracciare i colpevoli e tradurli davanti alle autorità giudiziarie competenti;
 - e) proteggere le persone e i beni e mantenere l'ordine in caso di disordini pubblici;
 - f) formare gli operatori di polizia secondo gli standard internazionali;
 - g) formare gli istruttori, in particolare attraverso programmi di cooperazione.

Articolo 5*Inquadramento delle missioni*

EUROGENDFOR potrà essere messa a disposizione dell'Unione Europea (UE), delle Nazioni Unite (ONU), dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE), dell'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO) e di altre organizzazioni internazionali o coalizioni specifiche.

Articolo 6*Condizioni di ingaggio e di schieramento*

1. Le condizioni di ingaggio e di schieramento di EUROGENDFOR, stabilite di volta in volta dal CIMIN in base alle circostanze, dovranno essere regolate da uno specifico mandato per ciascuna operazione e saranno assoggettate ai necessari accordi tra le Parti e l'organizzazione richiedente.
2. Al fine di preparare le missioni assegnate ad EUROGENDFOR, le Parti potranno, sotto la direzione del CIMIN, posizionare e schierare le loro forze ed il loro personale sul territorio delle altre Parti.
3. Il posizionamento e lo schieramento sul territorio di uno Stato terzo saranno regolati da un accordo tra gli Stati d'origine e lo Stato terzo, in cui si definiscono le condizioni del posizionamento e dello schieramento, conformemente ai principi fondamentali del presente Trattato.

Capo III**Aspetti giuridici ed istituzionali****Articolo 7***CIMIN*

1. Il CIMIN è composto dai rappresentanti dei ministeri competenti di ciascuna delle Parti. La scelta dei rappresentanti è di competenza nazionale. I particolari relativi alla composizione, alla struttura, all'organizzazione ed al funzionamento del CIMIN saranno definiti dal regolamento che dovrà essere adottato dallo stesso.
2. Le decisioni e le linee guida dovranno essere adottate dal CIMIN all'unanimità.
3. I compiti generali del CIMIN sono i seguenti:
 - a) esercitare il controllo politico di EUROGENDFOR, definire il suo orientamento strategico ed assicurare il coordinamento politico-militare tra le Parti e, ove opportuno, con gli Stati contribuenti;
 - b) nominare il Comandante EGF ed impartirgli direttive;
 - c) approvare il ruolo e la struttura del QG permanente, nonché il criterio di rotazione per le posizioni chiave in seno al QG permanente;
 - d) nominare il Presidente del Consiglio finanziario e definire i criteri di rotazione della presidenza;
 - e) sorvegliare l'attuazione degli obiettivi definiti dal presente Trattato;
 - f) approvare gli obiettivi ed il programma di formazione annuali proposti dal Comandante

EGF;

- g) adottare le decisioni concernenti:
 - i) la partecipazione di EUROGENDFOR alle missioni;
 - ii) la partecipazione degli Stati contribuenti alle missioni di EUROGENDFOR;
 - iii) le richieste di cooperazione da parte di Stati terzi, organizzazioni internazionali o altri;
 - h) elaborare il quadro delle azioni guidate da EUROGENDFOR o condotte su richiesta dell'UE, dell'ONU, dell'OSCE, della NATO, di altre organizzazioni internazionali o di una coalizione specifica;
 - i) definire il quadro di ciascuna missione, ove opportuno di concerto con le pertinenti organizzazioni internazionali, in particolare:
 - i) la designazione del Comandante della Forza EGF;
 - ii) la partecipazione del QG permanente alla catena di comando;
 - j) approvare la struttura del QG della Forza;
 - k) garantire la direzione e la valutazione delle attività di EUROGENDFOR in caso di schieramento;
 - l) stabilire la necessità di concludere gli accordi di sicurezza di cui all'articolo 12, comma 3.
4. Il CIMIN approva le principali azioni relative agli aspetti amministrativi del QG permanente ed alle questioni legate allo schieramento di EUROGENDFOR, in particolare il bilancio annuale e le altre questioni finanziarie, secondo quanto previsto dal Capo X.
5. In base alle proprie linee guida, il CIMIN:
- a) valuta la conformità ai requisiti richiesti per l'adesione al Trattato, ai sensi dell'articolo 42, e trasmette la sua proposta alle Parti ai fini dell'approvazione;
 - b) decide l'attribuzione dello status di Osservatore nell'ambito di EUROGENDFOR, secondo quanto previsto dall'articolo 43;
 - c) decide l'attribuzione dello status di Partner nell'ambito di EUROGENDFOR, secondo quanto previsto dall'articolo 44.
6. Le riunioni del CIMIN si svolgeranno conformemente al regolamento interno da esso adottato.

Articolo 8 Comandante EGF

Il Comandante EGF svolgerà i seguenti compiti principali:

- a) comandare il QG permanente e definire i regolamenti necessari al suo funzionamento;
- b) attuare le direttive ricevute dal CIMIN;
- c) su mandato espressamente attribuitogli dalle Parti attraverso il CIMIN, e per suo conto, negoziare e concludere le intese o gli accordi tecnici, necessari ai fini del corretto

funzionamento di EUROGENDFOR e dello svolgimento di esercitazioni od operazioni condotte nel territorio di uno Stato terzo;

- d) adottare, conformemente alle leggi dello Stato ospitante, tutte le misure necessarie a garantire il mantenimento dell'ordine e della sicurezza all'interno delle sue strutture e, se necessario, all'esterno delle stesse, previo consenso e con l'ausilio delle autorità dello Stato ospitante;
- e) redigere il bilancio delle spese comuni di EUROGENDFOR e, alla chiusura dell'anno finanziario, il rapporto finale relativo alle spese di EUROGENDFOR per quell'anno;
- f) assumere il comando delle Forze EGF, ove previsto.

Articolo 9

Capacità giuridica

1. Ai fini della realizzazione dei suoi obiettivi e dell'esecuzione delle sue missioni e dei suoi compiti, ai sensi del presente Trattato, EUROGENDFOR ha la capacità giuridica di stipulare contratti presso ciascuna delle Parti. EUROGENDFOR potrà conseguentemente, se necessario, comparire in giudizio.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, EUROGENDFOR sarà rappresentata dal Comandante EGF o da qualsiasi altra persona all'uopo designata dal Comandante EGF ad agire per suo conto.
3. Il Comandante EGF e lo Stato ospitante potranno stabilire che lo Stato ospitante sia autorizzato ad agire in sostituzione del Comandante in tutti i procedimenti in cui EUROGENDFOR è chiamata a comparire in giudizio davanti a un tribunale di quello Stato. In tal caso, EUROGENDFOR dovrà rimborsare le spese sostenute.

Capo IV

Infrastrutture del QG permanente

Articolo 10

Infrastrutture messe a disposizione dallo Stato ospitante

1. Lo Stato ospitante si impegna a fornire a titolo gratuito al QG permanente le infrastrutture necessarie ad EUROGENDFOR per svolgere i suoi compiti. Tali infrastrutture sono definite in uno specifico documento approvato dal CIMIN.
2. Lo Stato ospitante adotterà tutte le misure opportune necessarie a garantire la disponibilità dei servizi richiesti, in particolare l'elettricità, l'acqua, il gas naturale, i servizi postali, telefonici e telegrafici, la raccolta dei rifiuti e la protezione antincendio al QG permanente. Le condizioni relative ai servizi di supporto dello Stato ospitante saranno ulteriormente specificate in accordi di attuazione conclusi tra le competenti autorità delle Parti.

Articolo 11

Permesso di accesso

Dietro presentazione di una richiesta motivata, il Comandante EGF dovrà autorizzare gli addetti del servizio competente ad ispezionare, riparare, effettuare la manutenzione, ricostruire o spostare impianti, reti elettriche e tubature all'interno dell'infrastruttura del QG permanente, a condizione che tali attività non costituiscano un ostacolo alle normali operazioni e alla sicurezza.

Capo V
Tutela delle informazioni

Articolo 12
Tutela delle informazioni

1. I principi di base ed i livelli minimi relativi alla tutela delle informazioni o del materiale riservati saranno stabiliti da un accordo in materia di sicurezza tra le Parti.
2. Le Parti adotteranno tutte le misure adeguate, conformemente ai loro obblighi internazionali ed alle rispettive leggi e regolamenti nazionali, al fine di garantire la tutela delle informazioni o del materiale riservati ricevuti da EUROGENDFOR o ad essa trasmessi.
3. Lo scambio di informazioni o materiale riservati con Stati terzi od organizzazioni internazionali sarà regolato da specifici accordi di sicurezza, che saranno negoziati, firmati ed approvati dalle Parti.

Capo VI
Disposizioni in materia di personale

Articolo 13
Osservanza delle leggi in vigore

Il personale di EUROGENDFOR ed i loro familiari saranno tenuti all'osservanza delle leggi in vigore nello Stato ospitante o nello Stato ricevente. Inoltre, il personale di EUROGENDFOR non svolgerà attività incompatibili con lo spirito del presente Trattato durante la sua permanenza sul territorio dello Stato ospitante o dello Stato ricevente.

Articolo 14
Ingresso e soggiorno

Con riferimento alla normativa in materia di immigrazione ed alle formalità giuridiche relative all'ingresso ed al soggiorno, il personale del QG permanente ed i loro familiari non sono assoggettati alla normativa in vigore nello Stato ospitante che si applica agli stranieri.

Articolo 15
Aspetti medici e legali in caso di decesso

1. In caso di decesso di personale militare o civile, se le autorità dello Stato ospitante o dello Stato ricevente chiedono l'esecuzione di un'autopsia nell'ambito di un procedimento giudiziario o amministrativo, un rappresentante dello Stato d'origine è autorizzato a presenziare all'autopsia.
2. Le autorità dello Stato ospitante o dello Stato ricevente sono tenute ad autorizzare il trasferimento delle spoglie mortali nello Stato d'origine secondo le norme in materia di trasporto delle salme in vigore nel territorio dello Stato ospitante o dello Stato ricevente.

Articolo 16
Uniformi e armi

1. Il personale di EUROGENDFOR indosserà la propria uniforme, secondo i rispettivi regolamenti nazionali. Il Comandante EGF potrà, ove opportuno, stabilire procedure specifiche.

2. Il personale di EUROGENDFOR può detenere, portare e trasportare armi, munizioni, altri sistemi d'arma ed esplosivi, a condizione di essere autorizzato a farlo in base agli ordini ricevuti e conformemente alle leggi dello Stato ospitante e dello Stato ricevente.

Articolo 17
Patenti di guida

Le patenti militari di guida rilasciate da ciascuna delle Parti sono ugualmente valide sul territorio di tutti gli Stati Parte al presente Trattato e consentono ai detentori di guidare per motivi di servizio tutti i veicoli di EUROGENDFOR della corrispondente categoria.

Articolo 18
Assistenza sanitaria

1. L'assistenza sanitaria è garantita al personale di EUROGENDFOR ed ai loro familiari alle stesse condizioni previste per il personale dello stesso grado o di categoria equivalente dello Stato ospitante o dello Stato ricevente.
2. L'assistenza sanitaria sarà fornita secondo le condizioni stabilite dalle autorità competenti delle Parti.

Capo VII
Privilegi e immunità

Articolo 19
Tributi e diritti doganali

1. Se utilizzati per ragioni d'istituto, i beni, i redditi ed le altre proprietà appartenenti ad EUROGENDFOR sono esenti da qualsiasi forma di tassazione diretta.
2. Gli acquisti di beni o servizi di consistente importo da parte di EUROGENDFOR per uso ufficiale sono esenti dall'imposta sul volume d'affari e da altre forme di tassazione indiretta.
3. L'importazione di beni e merci destinati ad uso ufficiale da parte di EUROGENDFOR è esente dal pagamento dei dazi doganali e da altre forme di tassazione indiretta.
4. I veicoli di EUROGENDFOR destinati ad uso ufficiale sono esenti da tasse di immatricolazione ed automobilistiche.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano alle Forze EGF.
6. Gli acquisti e le importazioni di carburanti e lubrificanti necessari per gli usi ufficiali di EUROGENDFOR sono esenti da dazi doganali e da altre imposte indirette. Tale esenzione non si applica agli acquisti ed alle importazioni effettuati dalle Forze EGF nel loro territorio.
7. I beni e le merci acquistati o importati, in regime di esenzione fiscale o per cui è previsto il rimborso ai sensi delle disposizioni del presente articolo, possono essere soltanto ceduti o posti a disposizione di una parte terza, a titolo gratuito o dietro pagamento, secondo le condizioni stabilite dalla Parte che ha concesso l'esenzione o il rimborso.
8. In ogni caso, EUROGENDFOR non ha diritto ad alcuna esenzione da tasse e diritti che costituiscono il corrispettivo dei servizi di pubblica utilità.
9. Non può essere concessa alcuna esenzione dal pagamento di tasse o diritti di qualsiasi natura per la fornitura di materiali ed equipaggiamenti militari.

Articolo 20
Privilegi individuali

1. Il personale di EUROGENDFOR di cui all'articolo 3, lettera c), che non risieda stabilmente nello Stato ospitante, né sia un cittadino dello stesso, può, al momento del primo ingresso per assumere servizio in detto Stato – entro un anno dalla data dell'arrivo e per un massimo di due spedizioni – importare dallo Stato dell'ultima residenza o dallo Stato di appartenenza i suoi effetti personali e le sue masserizie, incluso un veicolo a motore, in regime di esenzione doganale e senza versare altre imposte indirette, o acquistare tali articoli di importo consistente nello Stato ospitante in esenzione dall'imposta sul volume d'affari.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicheranno soltanto ad un membro del personale la cui assegnazione abbia la durata di almeno un anno.
3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo, il membro del personale interessato dovrà presentare una domanda alle autorità dello Stato ospitante entro un anno dalla data del suo primo ingresso.
4. I beni che sono importati in regime di esenzione ai sensi del comma 1 possono essere riesportati liberamente.
5. I veicoli a motore di cui al comma 1 e quelli registrati in un altro Stato membro dell'UE, per un massimo di un veicolo per ciascun membro del personale di cui sopra, sono esenti da tasse di immatricolazione ed automobilistiche, durante il periodo trascorso nello Stato ospitante.

Articolo 21
Inviolabilità dei locali, degli edifici e degli archivi

1. I locali e gli edifici di EUROGENDFOR saranno inviolabili sul territorio delle Parti.
2. Le autorità delle Parti non potranno entrare nei locali e negli edifici di cui al comma 1 senza il preventivo consenso del Comandante EGF o, ove possibile, del Comandante della Forza EGF. Tale consenso sarà presunto in caso di calamità naturale, incendio o qualsiasi altro evento che richieda l'adozione immediata di misure di tutela. In altri casi, il Comandante EGF o, ove possibile, il Comandante della Forza EGF, esaminerà con attenzione qualsiasi richiesta di autorizzazione inoltrata dalle autorità delle Parti per entrare nei locali e negli edifici, senza pregiudicare gli interessi di EUROGENDFOR.
3. Gli archivi di EUROGENDFOR saranno inviolabili. L'inviolabilità degli archivi si estenderà a tutti gli atti, la corrispondenza, i manoscritti, le fotografie, i film, le registrazioni, i documenti, i dati informatici, i file informatici o qualsiasi altro supporto di memorizzazione dati appartenente o detenuto da EUROGENDFOR, ovunque siano ubicati nel territorio delle Parti.

Articolo 22
Immunità da provvedimenti esecutivi

Le proprietà e i capitali di EUROGENDFOR e i beni che sono stati messi a sua disposizione per scopi ufficiali, indipendentemente dalla loro ubicazione e dal loro detentore, saranno immuni da qualsiasi provvedimento esecutivo in vigore nel territorio delle Parti.

Articolo 23
Comunicazioni

1. Le Parti adotteranno tutte le opportune misure necessarie a garantire il regolare flusso delle comunicazioni ufficiali di EUROGENDFOR.
2. EUROGENDFOR ha il diritto di ricevere e trasmettere messaggi codificati, come pure di inviare e ricevere corrispondenza e plichi ufficiali tramite corriere o in cassette sigillate, che non potranno essere né aperte né trattenute.
3. Le comunicazioni indirizzate ad EUROGENDFOR o da questa ricevute non possono essere oggetto di intercettazioni o interferenza.

Articolo 24
Domicilio fiscale

Per quanto concerne le imposte sul reddito e sulla proprietà, il personale del QG permanente che elegga la propria residenza nello Stato ospitante, unicamente ai fini dell'adempimento del proprio incarico al servizio del QG permanente, sarà considerato come se mantenesse il proprio domicilio fiscale nello Stato d'origine che paga lo stipendio per i servizi svolti per il QG permanente. Lo stesso trattamento si applicherà anche ai familiari che non esercitino attività professionali o commerciali all'interno dello Stato ospitante.

Capo VIII
Disposizioni in materia giurisdizionale e disciplinare

Articolo 25
Giurisdizione penale e disciplinare

1. Le autorità dello Stato d'origine avranno il diritto di esercitare la giurisdizione penale e disciplinare conferita loro dalla propria legislazione nei confronti del personale militare e civile, laddove detto personale civile sia soggetto alle leggi che regolano in tutto o in parte le forze di polizia a statuto militare dello Stato d'origine, in quanto schierato insieme a tali forze.
2. Le autorità dello Stato ospitante o dello Stato ricevente avranno il diritto di esercitare la loro giurisdizione sul personale militare e civile e sui loro familiari, nel caso di reati commessi all'interno dei loro territori e punibili in base alle leggi di tale Stato.
3. Le autorità dello Stato d'origine avranno il diritto di esercitare la giurisdizione esclusiva sul personale militare e civile, laddove detto personale civile sia soggetto alle leggi che regolano in tutto o in parte le forze di polizia a statuto militare dello Stato d'origine, in quanto schierato insieme a tali forze, nel caso di reati, inclusi quelli relativi alla sua sicurezza, punibili in base alle leggi dello Stato d'origine, ma non in base alle leggi dello Stato ospitante o dello Stato ricevente.
4. Le autorità dello Stato ospitante o dello Stato ricevente avranno il diritto di esercitare la giurisdizione esclusiva sul personale militare e civile, nonché sui loro familiari, nel caso di reati, compresi quelli relativi alla sua sicurezza, punibili in base alle proprie leggi ma non in base alle leggi dello Stato d'origine.
5. Nei casi di giurisdizione concorrente, si applicheranno le seguenti norme:
 - a) le autorità competenti dello Stato d'origine avranno il diritto di priorità nell'esercizio della giurisdizione sul personale militare e civile laddove detto personale civile sia soggetto

alle leggi che regolano in tutto o in parte le forze di polizia a statuto militare dello Stato d'origine, in quanto schierato insieme a tali forze, nel caso di:

- (i) reati commessi esclusivamente contro le proprietà o la sicurezza di detto Stato o reati commessi esclusivamente contro la persona o le proprietà del personale militare o civile di detto Stato o di un familiare;
 - (ii) reati derivati da qualsiasi atto od omissione commesso nello svolgimento di attività di servizio;
- b) nel caso di reati di altra natura, le autorità dello Stato ospitante o dello Stato ricevente avranno il diritto di priorità nell'esercizio della giurisdizione;
 - c) qualora lo Stato che ha il diritto di priorità decida di non esercitare la giurisdizione, dovrà notificarlo alle autorità dell'altro Stato nel più breve tempo possibile. Le autorità dello Stato che ha il diritto di priorità prenderanno in debita considerazione la richiesta di rinuncia ad esercitare il loro diritto, inoltrata dalle autorità dell'altro Stato, nei casi in cui l'altro Stato ritenga tale rinuncia di particolare rilevanza.
6. Ai fini dell'applicazione dei commi 3, 4 e 5, tra i reati contro la sicurezza di uno Stato sono inclusi:
- a) il tradimento nei confronti dello Stato;
 - b) il sabotaggio, lo spionaggio o la violazione di qualsiasi legge relativa ai segreti ufficiali di tale Stato o ai segreti relativi alla difesa nazionale di tale Stato.
7. Le disposizioni del presente articolo non comporteranno alcun diritto per le autorità dello Stato d'origine di esercitare la loro giurisdizione sui cittadini dello Stato ospitante o dello Stato ricevente o sulle persone che vi risiedono abitualmente, salvo nel caso in cui essi siano membri della forza dello Stato d'origine.

Articolo 26

Assistenza legale reciproca

1. Le Parti si presteranno reciprocamente assistenza per l'arresto dei membri di una forza o dei membri civili o dei loro familiari sul territorio dello Stato ospitante o dello Stato ricevente e per la consegna degli stessi all'autorità chiamata ad esercitare la sua giurisdizione in base alle disposizioni di cui sopra.
2. Le autorità dello Stato ospitante o dello Stato ricevente notificheranno tempestivamente alle autorità militari dello Stato d'origine l'arresto di qualsiasi membro di una forza o di un membro civile o di un familiare.
3. La detenzione di un membro della forza o della componente civile indagato, che sia nella disponibilità dello Stato d'origine e sul quale lo Stato ospitante o lo Stato ricevente intendano esercitare la propria giurisdizione, sarà assicurata dallo Stato d'origine finché la persona non sarà rinviata a giudizio dallo Stato ospitante o dallo Stato ricevente.
4. Le Parti si presteranno reciproca assistenza nello svolgimento di tutte le indagini necessarie collegate ai reati e per la raccolta e la formazione delle prove, incluso il sequestro e, quando previsto, la consegna di oggetti collegati al reato. La consegna di tali oggetti può tuttavia essere vincolata alla loro restituzione entro un termine stabilito dall'autorità che procede alla consegna.
5. Le Parti si notificheranno reciprocamente le decisioni adottate in tutti quei casi in cui vi sia

concorso di giurisdizione.

6. Le autorità dello Stato ospitante o dello Stato ricevente prenderanno in debita considerazione la richiesta di assistenza inoltrata dalle autorità dello Stato d'origine relativa all'esecuzione di una pena detentiva all'interno del territorio dello Stato ospitante o dello Stato ricevente, pronunciata dalle autorità dello Stato d'origine, ai sensi del presente articolo.

Articolo 27

Rimpatrio, assenza e allontanamento

1. Quando il personale di EUROGENDFOR non è più effettivo alla sua forza e non è rimpatriato, le autorità dello Stato d'origine informeranno immediatamente le autorità dello Stato ospitante o dello Stato ricevente e forniranno ogni informazione utile.
2. Le autorità dello Stato d'origine informeranno inoltre le autorità dello Stato ospitante o dello Stato ricevente di qualsiasi assenza illegale dal servizio superiore a ventuno giorni.
3. Se lo Stato ospitante o lo Stato ricevente richiede l'allontanamento del personale di EUROGENDFOR dal proprio territorio o ha emanato un ordine di espulsione per il personale di EUROGENDFOR o per i suoi familiari, le autorità dello Stato d'origine potranno accoglierli sul proprio territorio o consentirgli di lasciare il territorio dello Stato ospitante o dello Stato ricevente.

Capo IX Indennizzi

Articolo 28 *Rinuncia*

1. Ciascuna Parte rinuncerà a pretendere ogni indennizzo dalle altre Parti in caso di danno procurato alle sue proprietà nell'ambito della preparazione e dell'esecuzione dei compiti di cui al presente Trattato, comprese le esercitazioni, qualora tale danno:
 - a) sia stato causato dal personale di EUROGENDFOR nell'esecuzione dei propri compiti previsti dal presente Trattato; o
 - b) sia derivato dall'uso di qualsiasi veicolo, nave, aereo, armi o altro equipaggiamento di proprietà dell'altra Parte ed utilizzato dai suoi servizi, a condizione che il veicolo, la nave, l'aereo, l'arma o l'equipaggiamento che ha provocato il danno sia stato usato nel quadro del presente Trattato; o che il danno sia stato provocato ai beni così utilizzati.
2. Ciascuna Parte rinuncia a pretendere qualsiasi indennizzo dalle altre Parti in caso di ferite o decesso del personale di EUROGENDFOR durante lo svolgimento del servizio.
3. La rinuncia di cui ai commi 1 e 2 non si applicherà al danno, alle ferite o al decesso dovuti a colpa grave o dolo del personale di una Parte e di conseguenza i costi di tale danno, ferita o decesso saranno imputati alla Parte.
4. Ferma restando l'eccezione di cui al comma 3, ciascuna Parte rinuncia a pretendere l'indennizzo in tutti quei casi in cui il danno sia inferiore ad un importo minimo stabilito dal CIMIN.

Articolo 29
Danno a terzi

1. In caso di danno provocato a terzi od a beni appartenenti a terzi da un membro o dai beni di una delle Parti nella preparazione e nell'esecuzione dei compiti previsti dal presente Trattato, comprese le esercitazioni, il risarcimento di tale danno sarà suddiviso dalle Parti in base alle disposizioni all'uopo previste negli accordi o nelle intese di attuazione di cui all'articolo 45 e secondo le seguenti disposizioni:
 - a) le richieste di indennizzo saranno depositate, esaminate e definite o giudicate in base alle leggi ed ai regolamenti dello Stato ospitante o dello Stato ricevente per quanto concerne gli indennizzi derivanti dalle attività di EUROGENDFOR;
 - b) lo Stato ospitante o lo Stato ricevente potranno definire tali richieste di indennizzo; il pagamento dell'importo concordato o stabilito con sentenza sarà fatto in euro dallo Stato ospitante o dallo Stato ricevente;
 - c) tale pagamento, qualora effettuato in base ad un accordo od a seguito di una sentenza emanata da un tribunale competente dello Stato ospitante o dello Stato ricevente, oppure la sentenza definitiva di non luogo a pagamento, emanata da detto tribunale, sarà definitivamente vincolante per le Parti interessate;
 - d) qualsiasi indennizzo pagato dallo Stato ospitante o dallo Stato ricevente sarà comunicato agli Stati d'origine interessati, insieme ad un rapporto circostanziato ed ad una proposta di ripartizione in conformità al presente articolo. In assenza di risposta entro due mesi, la proposta di ripartizione sarà considerata accettata.
2. Se, tuttavia, tale danno è dovuto a colpa grave o dolo del personale di una Parte, i costi derivanti da tale danno saranno sostenuti unicamente da detta Parte.
3. I membri del personale di EUROGENDFOR non potranno subire alcun procedimento relativo all'esecuzione di una sentenza emanata nei loro confronti nello Stato ospitante o nello Stato ricevente per un caso collegato all'adempimento del loro servizio.
4. Ferme restando le responsabilità individuali in caso di danni provocati a terzi o ai beni di terzi da una persona o da un bene di una delle Parti al di fuori dell'attività di servizio, le richieste di indennizzo di detti danni saranno trattate nel modo seguente:
 - a) le autorità dello Stato ospitante o dello Stato ricevente esamineranno la richiesta di indennizzo e valuteranno il risarcimento per l'avente diritto in modo equo e giusto, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, ivi compresa la condotta della persona lesa, e redigeranno un rapporto sull'accaduto;
 - b) il rapporto sarà trasmesso alle autorità dello Stato d'origine, che quindi deciderà senza ritardo se offrire un pagamento a titolo grazioso e, in tal caso, l'importo dello stesso;
 - c) se viene fatta un'offerta di pagamento a titolo grazioso ed essa è accettata dall'avente diritto a titolo di totale ristoro della sua richiesta di indennizzo, le autorità dello Stato d'origine effettueranno esse stesse il pagamento ed informeranno le autorità dello Stato ospitante o dello Stato ricevente della loro decisione e della somma corrisposta;
 - d) le disposizioni del presente comma non pregiudicheranno la giurisdizione dei tribunali dello Stato ospitante o dello Stato ricevente relativamente alla possibilità di intraprendere un'azione legale contro il personale di EUROGENDFOR a meno che non si sia proceduto al pagamento a titolo di totale ristoro della richiesta di indennizzo.

Articolo 30
Esame delle circostanze

Fatto salvo l'articolo 31, quando sussista il dubbio che i danni siano stati provocati durante il servizio, il CIMIN si pronuncerà dopo l'esame del rapporto sulle circostanze predisposto dal Comandante EGF.

Articolo 31
Esercitazioni ed operazioni

In caso di esercitazione od operazione sul territorio di uno Stato terzo, il metodo di ripartizione del risarcimento tra le Parti e, ove opportuno, gli Stati contribuenti, può essere specificato in un'intesa finalizzata a regolamentare l'esercitazione o l'operazione.

Articolo 32
Esperti tecnici o scientifici

Le disposizioni del Capo VIII e del Capo IX si applicheranno inoltre al cittadino di una delle Parti, che non appartenga né al personale militare né a quello civile, ma che stia svolgendo una missione specifica di natura tecnica o scientifica nell'ambito di EUROGENDFOR, unicamente per la durata della missione specifica.

Capo X
Disposizioni finanziarie e diritti patrimoniali

Articolo 33
Consiglio finanziario

1. E' istituito un Consiglio finanziario, formato da un esperto finanziario nominato da ciascuna delle Parti.
2. Il Consiglio finanziario svolgerà le seguenti funzioni:
 - a) fornire pareri al CIMIN sulle questioni finanziarie e di bilancio;
 - b) attuare le procedure finanziarie, contrattuali e di bilancio e proporre, se necessario, modifiche alla formula di ripartizione dei costi da sottoporre all'approvazione del CIMIN;
 - c) esaminare il progetto di bilancio e la pianificazione delle spese di medio periodo proposti dal Comandante EGF, da sottoporre all'approvazione del CIMIN;
 - d) esaminare il rapporto annuale relativo al bilancio finale delle spese annuali, predisposto dal Comandante EGF, e fornire pareri al CIMIN in vista della sua adozione;
 - e) in caso di emergenza, approvare le spese straordinarie che non dovranno superare il 10% del capitolo interessato, per conto del CIMIN. Il Consiglio finanziario riferirà alla successiva riunione del CIMIN;
 - f) comporre il contenzioso finanziario. Se il Consiglio finanziario non è in grado di risolvere il contenzioso, questo dovrà essere risolto dal CIMIN;
 - g) chiedere al CIMIN di procedere alla revisione delle spese comuni di EUROGENDFOR. Sarà il CIMIN a stabilire le modalità della revisione.
3. Le procedure operative del Consiglio finanziario ed i termini per la presentazione, l'esame e

l'adozione del progetto di bilancio finale di EUROGENDFOR saranno definiti nelle regole finanziarie, che dovranno essere approvate dal CIMIN.

Articolo 34

Spese

1. Le attività di EUROGENDFOR prevedono tre tipi di spese:
 - a) spese comuni;
 - b) spese dello Stato ospitante riguardanti il QG permanente;
 - c) spese nazionali.
2. I diversi tipi di spese e le loro modalità di finanziamento saranno definiti nelle regole finanziarie di EUROGENDFOR che devono essere approvate dal CIMIN.

Articolo 35

Bilancio

1. Il bilancio annuale di EUROGENDFOR per le spese comuni, calcolate in euro, dovrà comprendere le entrate e le uscite.
2. Le uscite sono costituite, da un lato, dai costi di investimento e dai costi operativi per il QG permanente e, dall'altro, dalle spese, approvate dalle Parti, collegate alle attività di EUROGENDFOR.
3. Le entrate sono costituite dai contributi versati dalle Parti in base ai criteri che saranno da loro stabiliti nelle regole finanziarie di EUROGENDFOR.
4. L'esercizio finanziario si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.

Articolo 36

Revisione dei conti

Per adempiere ai compiti di revisione stabiliti dai propri governi nazionali e per riferire ai rispettivi parlamenti come stabilito dai relativi ordinamenti, i revisori dei conti nazionali potranno ottenere tutte le informazioni necessarie ed esaminare tutti i documenti in possesso del personale di EUROGENDFOR.

Articolo 37

Appalti pubblici

1. EUROGENDFOR può indire gare pubbliche di appalto per i contratti conformemente ai principi in vigore nell'UE.
2. Le normative in materia di appalti pubblici dell'UE si applicano alle seguenti condizioni:
 - a) la pubblicazione di una gara di appalto è di competenza del Comandante EGF;
 - b) sarà possibile ricorrere contro l'attribuzione di un appalto pubblico, senza costi, presso il CIMIN, che emetterà la sua decisione entro un mese.
3. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1 e 2, saranno esclusi dalla partecipazione alle gare d'appalto i concorrenti che:

- a) forniscono beni o servizi provenienti da uno Stato con il quale una delle Parti non intrattiene relazioni diplomatiche;
- b) perseguono, direttamente o indirettamente, scopi che una delle Parti ritiene contrari ai propri essenziali interessi di sicurezza e di politica estera.

Capo XI **Disposizioni finali**

Articolo 38 *Lingue*

Le lingue ufficiali di EUROGENDFOR saranno quelle delle Parti. Sarà possibile utilizzare una lingua di lavoro comune.

Articolo 39 *Risoluzione delle controversie*

Le controversie tra le Parti, relative all'interpretazione od all'applicazione del presente Trattato, saranno risolte attraverso un negoziato.

Articolo 40 *Modifiche*

1. Su proposta di una delle Parti, il presente Trattato potrà essere modificato in qualunque momento con l'accordo di tutte le Parti.
2. Qualsiasi modifica entrerà in vigore in conformità alle disposizioni dell'articolo 46.

Articolo 41 *Denuncia*

1. Qualsiasi Parte potrà, in ogni momento, decidere di denunciare il presente Trattato, dandone anticipatamente comunicazione scritta al depositario.
2. La denuncia avrà effetto dodici mesi dopo la data di ricezione della sua notifica da parte del depositario o ad una data successiva eventualmente indicata nella notifica di denuncia.

Articolo 42 *Adesione*

1. Qualsiasi Stato membro dell'UE, dotato di una forza di polizia a statuto militare, potrà richiedere al CIMIN di aderire al presente Trattato. Dopo aver ricevuto l'approvazione delle Parti, in conformità all'articolo 7, comma 5, lettera a), il CIMIN informerà lo Stato richiedente della decisione delle Parti.
2. L'adesione avrà luogo tramite deposito di uno strumento di adesione presso il depositario del Trattato, che notificherà la data del deposito di cui sopra a ciascuna Parte e allo Stato che aderisce.
3. Per ciascuno Stato, per conto del quale sia stato depositato uno strumento di adesione, il presente Trattato entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese dopo la notifica fatta dal depositario a tutte le Parti.

Articolo 43
Status di Osservatore

1. Gli Stati candidati all'ingresso nell'UE, dotati di una forza di polizia a statuto militare, potranno richiedere lo status di Osservatore. Anche gli Stati membri dell'UE, dotati di una forza di polizia a statuto militare, potranno richiedere lo status di Osservatore come primo passo per l'adesione.
2. Lo status di Osservatore comporta il diritto di distaccare un ufficiale di collegamento presso il QG permanente, secondo le norme approvate dal CIMIN.

Articolo 44
Status di Partner

1. Gli Stati membri dell'UE e gli Stati candidati all'adesione all'UE, dotati di una forza che abbia statuto militare ed alcune competenze di polizia, possono richiedere lo status di Partner.
2. Il CIMIN definirà i diritti e gli obblighi specifici dei Partner.

Articolo 45
Attuazione di accordi o intese

Il presente Trattato potrà essere integrato da uno o più specifici accordi od intese di attuazione.

Articolo 46
Entrata in vigore


Il presente Trattato entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese dopo la notifica, fatta dal depositario a tutte le Parti, dell'ultimo strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

Articolo 47
Depositario

Il Governo della Repubblica Italiana sarà il depositario e notificherà a tutti gli Stati firmatari e aderenti il deposito di ciascuno strumento di ratifica, accettazione, approvazione, adesione o denuncia.

Firmato a Velsen, il 18 ottobre 2007, in un esemplare originale nelle lingue spagnola, francese, italiana, olandese, portoghese ed inglese, ogni testo facente egualmente fede, e depositato presso il Governo della Repubblica Italiana. Il Governo della Repubblica Italiana trasmetterà le copie autenticate a ciascuna delle Parti.


Por el Reino de España:




Pour la République française :




Per la Repubblica Italiana:



Voor het Koninkrijk der Nederlanden:



Pela República Portuguesa:



El texto que precede es copia certificada conforme del original depositado en los archivos del *Servizio del Contenzioso diplomatico e dei trattati* (Division de tratados internacionales) del Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Italiana.

Le texte qui précède est une copie certifiée conforme à l'original déposé dans les archives du *Servizio del Contenzioso diplomatico e dei trattati* (Direction des affaires juridiques) du Ministère des Affaires Etrangères de la République italienne.

Il testo che precede è copia certificata conforme all'originale depositato negli archivi del Servizio del Contenzioso diplomatico e dei trattati del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica italiana.

De bovenstaande tekst is een gewaarmerkt afschrift van het origineel, nedergelegd in de archieven van de *Servizio del Contenzioso diplomatico e dei trattati* (Juridische Dienst) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken van de Italiaanse Republiek.

O texto que precede é cópia certificada conforme o original depositado nos arquivos do *Servizio del Contenzioso diplomatico e dei trattati* (Departamento de Assuntos Jurídicos) do Ministério dos Negócios Estrangeiros da República Italiana

The preceding text is a certified true copy of the original deposited in the archives of the *Servizio del Contenzioso diplomatico e dei trattati* (Legal Department) of the Ministry of Foreign Affairs of the Italian Republic.

Roma, 12 NOV. 2007

Por el Ministro de Asuntos Exteriores de la República Italiana
Pour le Ministre des Affaires Etrangères de la République italienne
Per il Ministro degli Affari Esteri della Repubblica italiana
Voor het Minister van Buitenlandse Zaken van de Italiaanse Republiek
Para o Ministro dos Negócios Estrangeiros da República Italiana
For the Minister of Foreign Affairs of the Italian Republic



IL CAPO UFFICIO
Min. Plen. Gianni BARDINI
Gianni Bardini

PAGINA BIANCA

€ 4,00



16PDL0032810